



Modello Organizzativo

Parte Generale

D. Lgs. n. 231/2001

asja



Approvato ex delibera del Consiglio di Amministrazione
in data 25 giugno 2020



Indice

Premessa	6
Asja Ambiente Italia S.p.A.	6
Storia	6
L'assetto organizzativo	8
Organigramma aziendale di Asja	9
Quadro normativo di riferimento.....	9
Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	10
Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001	11
Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)	11
Reati c.d. di falso nummario (art. 25 bis)	12
Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 15 bis 1)	12
Reati societari (art. 25 ter).....	13
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater).....	13
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1).....	14
Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)	14
Reati di abuso e manipolazione di mercato (art. 25 sexies)	15
Reati transnazionali previsti dalla legge n. 146 del 16 marzo 2006.....	15
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro inseriti dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 (art. 25 septies).....	15
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies).....	15
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 – novies).....	15
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis).....	16
Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia (art. 24 ter)	17
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).....	18
Reati Ambientali (art. 25 undecies).....	18
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).....	19
Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)	19
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)	19
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dall'articolo 12 della legge n.9 del 2013 (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva).....	20



L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.....	20
L'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 da parte di Asja	23
Politica aziendale e sistema di controllo.....	23
La Politica di Asja	23
Il Sistema di Gestione aziendale.....	24
Generalità	24
Descrizione delle attività e dei prodotti/servizi	24
Funzionamento del Sistema di Gestione	26
Sviluppo dei processi	26
Il sistema informativo.....	27
Il Codice Etico e di comportamento	27
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Asja	28
Adozione e modifica del Modello	28
La struttura del Modello di Asja.....	28
Caratteristiche del Modello.....	28
Identificazione dei processi sensibili in relazione ad alcune tipologie di reato	29
Individuazione dei reati considerati a "rischio irrilevante"	30
Creazione di protocolli specifici e azioni preventive di miglioramento del sistema di controllo.....	31
Attività di controllo	31
Sistema di Whistleblower	32
La Diffusione del Modello Organizzativo di Asja.....	33
Formazione e informazione dei dipendenti	33
Informazione ad Amministratori e Sindaci	34
Informazione a soggetti terzi	34
L'organismo di vigilanza (OdV)	34
Individuazione e requisiti dell'OdV.....	34
Funzioni e poteri dell'OdV	35
Flussi informativi nei confronti dell'OdV	36
Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali.....	38
Conservazione delle informazioni	38
Sistema Disciplinare	38
Funzione del sistema disciplinare	38
Violazioni del Modello	39
Misure nei confronti dei dipendenti.....	39
Misure nei confronti dei dirigenti	40



Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci.....	41
Misure nei confronti dei Consulenti, dei Partner e dei Soggetti Terzi.....	41
Allegati	41



Premessa

Asja Ambiente Italia S.p.A.

Storia

Asja Ambiente Italia, anche per il tramite delle proprie società controllate (come meglio descritte nel "Protocollo Parti Collegate" allegato) progetta, costruisce e gestisce impianti per la produzione di energia elettrica e biometano da fonti rinnovabili (sole, vento e biogas), sia in Italia che all'estero; in particolare dagli impianti siti in Italia, Cina e Brasile, Asja produce, ogni anno, più di 600 GWh di energia verde sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 900.000 persone.

Con la produzione di energia rinnovabile, Asja contribuisce attivamente alla riduzione delle emissioni responsabili del cambiamento climatico. Dal 1995 ad oggi Asja ha evitato l'emissione di oltre 14 milioni di tonnellate di CO₂, pari alla quantità assorbita da una foresta più grande del Lazio.

Forti dell'esperienza e delle competenze maturate in oltre 20 anni di attività - e con più di 60 impianti a biogas progettati, costruiti e gestiti - Asja si avvale delle migliori tecnologie disponibili per sviluppare impianti innovativi che utilizzano la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) e gli sfalci e le potature del verde pubblico per produrre biometano e compost di qualità. Asja offre anche prodotti per l'efficienza energetica: il "TOTEM" è un micro-cogeneratore ad alto rendimento che produce energia elettrica e calore nel pieno rispetto dell'ambiente. Evoluzione del primo prototipo al mondo realizzato dal Centro Ricerche Fiat nel 1977, il TOTEM si pone oggi ai vertici della sua categoria con una classe di efficienza A+++ ed emissioni di NO_x 9 volte inferiori rispetto alle caldaie meno inquinanti. Asja ha altresì sviluppato recentemente "TOTEM-ECO" che è un sistema intelligente che permette di ridurre in maniera immediata e duratura i consumi termici e le emissioni ottimizzando il funzionamento degli impianti esistenti in base alle reali necessità.

Asja offre inoltre servizi per la sostenibilità ambientale: imprese, privati cittadini e associazioni possono infatti manifestare la propria attenzione per l'ambiente compensando le emissioni climalteranti attraverso il sistema "Asja - CO₂" oppure scegliendo di consumare energia elettrica 100% rinnovabile con "Asja Clean Energy".

Asja crede nel valore della cultura e dell'educazione ambientale e si impegna a diffonderle. Per questo Asja sostiene la Fondazione per l'arte contemporanea Sandretto Re Rebaudengo, il festival cinematografico internazionale CinemAmbiente e il MACA - Museo A come Ambiente di Torino.



Investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per la generazione di energia rinnovabile e per l'efficienza energetica è per Asja una scelta strategica. Dal 2008 infatti Asja collabora stabilmente con il Politecnico di Torino e con altri importanti istituti di ricerca, consapevoli delle ampie ricadute positive in termini di innovazione, sviluppo economico e sostenibilità delle tecnologie energetiche a basso impatto ambientale.

In oltre 20 anni di attività, Asja si è trasformata in un gruppo societario con oltre 200 dipendenti, conservando però l'entusiasmo, la professionalità e l'apertura al cambiamento che da sempre la contraddistinguono, certa che il futuro dell'energia sia sempre più verde.

Asja ha come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- A. la progettazione, la realizzazione, la vendita, lo sfruttamento in proprio e la gestione (anche per conto terzi, siano essi enti pubblici o privati) di:
 - impianti industriali per lo smaltimento, stoccaggio, trattamento e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani o assimilabili, speciali, tossici e/o nocivi con tecnologie e metodologie appropriate;
 - impianti per la captazione e la combustione del biogas ai fini della produzione di energia termica ed elettrica e della riduzione delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra;
 - impianti per il riutilizzo dei "residui" (materie prime seconde);
 - impianti per il trattamento acque e trattamento percolato;
 - impianti per il trattamento e la depurazione dell'aria;
 - impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, incluse biomasse di origine vegetale e animale, ed il relativo vettoriamento;
 - impianti di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici;
 - impianti per il trattamento e/o l'utilizzazione dei fanghi di depurazione;
 - impianti per il trattamento e/o l'utilizzazione dei rifiuti agroalimentari, della pollina e dei rifiuti zootecnici;
 - impianti per l'efficientamento energetico (Esco);
 - impianti di microgenerazione;
 - impianti per la produzione di bio-combustibili (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, bio-metano, bio-diesel, ecc);
- B. lo studio, la ricerca, la realizzazione e la commercializzazione di biotecnologie;
- C. la commercializzazione (acquisto e vendita) di tutti i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito del Protocollo di Kyoto, emission trading europeo, mercati volontari e mercati internazionalmente riconosciuti;



- D. la commercializzazione (acquisto e vendita) di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnovabili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi natura;
- E. la vendita dell'energia elettrica prodotta da Asja, da qualsiasi fonte e in qualsiasi mercato;
- F. servizi energetici integrati di analisi dei consumi energetici, di valutazione delle possibilità di intervento per l'incremento dell'efficienza energetica, di finanziamento (anche parziale) e realizzazione degli interventi stessi, di eventuale gestione e manutenzione degli impianti, di gestione del rischio (attività nota internazionalmente come energy service companies o esco);
- G. la produzione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di ammendanti, fertilizzanti, torba, composti e terriccio;
- H. la bonifica del territorio, la riforestazione e gli interventi di mitigazione;
- I. ogni altra attività agricola e zootecnica connessa alle precedenti;
- J. l'assunzione diretta e/o in partecipazione dei servizi di smaltimento, igiene urbana, raccolta rifiuti tanto da enti pubblici che da privati;
- K. l'attività di consulenza in campo ecologico;
- L. il commercio, la distribuzione, l'importazione e l'esportazione, direttamente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, in Italia e all'estero, di macchine, macchinari e impianti industriali;
- M. l'assunzione, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento tra il pubblico, di interessenze e/o quote di partecipazione, in altre società, imprese, consorzi e raggruppamenti di imprese aventi scopo analogo o affine o comunque connesso al proprio, siano esse a carattere pubblico, privato e/o misto nel rispetto delle disposizioni di legge;
- N. la concessione in gestione di alcune delle attività dell'oggetto sociale. nello svolgimento dell'oggetto sociale la società potrà utilizzare il know-how di terzi.

L'assetto organizzativo

Asja Ambiente Italia S.p.A., gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nonché da un Collegio Sindacale e di un'unità organizzativa interna preposta al Controllo di Gestione, ha sviluppato e strutturato la propria attività imprenditoriale tenendo conto dell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione di mercato e dell'immagine propria, degli azionisti e dei dipendenti.



Al contempo, nel corso delle attività aziendali, è stato costruito ed implementato un sistema di procure societarie, tenendo conto di alcuni principi cardine, quali:

- le analisi delle maggiori "aree di rischio reati";
- le analisi e verifica di tutte le procedure aziendali e del reporting prodotto attestante le attività di monitoraggio effettuate;
- le definizioni dei compiti in corso che sono da rispettare e da far rispettare all'interno dell'organigramma aziendale, al fine di poter espletare compiutamente i compiti assegnati;
- la messa a disposizione di chiare ed efficaci regole che permettano a tutti di svolgere le proprie funzioni e/o incarichi di lavoro, comportandosi ed operando nel pieno rispetto delle leggi in materia; dove, attraverso la previsione di mappatura delle aree a rischio, permetta di agire con piena responsabilità e consapevolezza seguendo le prescrizioni previste;
- l'analisi della gestione delle attività aziendali nel pieno rispetto della normativa sia in ambito privatistico che pubblicistico;
- una continua attività di monitoraggio, sensibilizzazione e comunicazione verso tutti i livelli aziendali.

Organigramma aziendale di Asja

L'organigramma delle funzioni societarie è esplicitato all'interno dello schema di cui all'Allegato 1.

Quadro normativo di riferimento

Nella predisposizione del seguente Modello Organizzativo (Modello), Asja ha fatto riferimento alla normativa sottoelencata ritenuta utile alla redazione del documento di gestione e controllo aziendale.

- **NORMATIVA GENERICA**

D. Lgs. 231/2001 e ss. mm. ii.

D. Lgs. 196/03 Legge sulla privacy e Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

- **NORMATIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

D. Lgs. n. 81/08 e ss. mm. ii. - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro e normativa cogente in materia di Antincendio, Igiene del lavoro, Campi elettromagnetici, Rumore, utilizzo di sostanze pericolose quanto applicabile alla realtà societaria (si rimanda al documento specifico del Sistema di Gestione per la Sicurezza)



- **NORMATIVA RELATIVA ALL'AMBIENTE**

D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. – Norme in materia Ambientale – cd testo Unico Ambientale

- **STANDARD RELATIVI AI SISTEMI DI GESTIONE IN ATTO**

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 14001

UNI EN ISO 45001.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, emanato in attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Con il decreto in questione è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento nazionale la responsabilità amministrativa degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica, appartenente all'ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

Si tratta di una responsabilità amministrativa sui generis poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue alla commissione di un reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

Il decreto fissa i principi generali ed i criteri di attribuzione della responsabilità, nonché le sanzioni ed il relativo procedimento di accertamento ed applicativo.

In particolare, il decreto legislativo 231/2001 prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni pecuniarie ed interdittive piuttosto gravose a seconda del reato realizzato.

Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1549 salvo i meccanismi di riduzione della sanzione in presenza di specifiche circostanze disciplinate dal legislatore.

Le sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, esclusione da agevolazioni, finanziamenti contribuiti, sussidi e revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni e servizi) si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste.

La sanzione amministrativa può essere applicata alla società esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato nell'interesse o a vantaggio della società da parte di soggetti qualificati (apicali o sottoposti).



Tale condizione consente di escludere la responsabilità della società nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

La responsabilità dell'ente è una responsabilità autonoma, nel senso che sussisterà anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti illeciti, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2001 fa riferimento a due categorie di soggetti, di fatto considerando rilevante ai fini dell'attivazione della responsabilità la condotta di ogni agente, qualunque ne sia la collocazione interna, sia essa apicale o subordinata.

L'ente è infatti responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001

In base al decreto legislativo n. 231/2001 l'ente può essere chiamato a rispondere soltanto in occasione della realizzazione di determinati reati, espressamente indicati dal legislatore ed elencati negli artt. da 24 a 25 opties del decreto legislativo stesso.

Le fattispecie di reato, il cui novero è stato ampliato da diversi interventi normativi, possono essere comprese per comodità espositiva nelle categorie di seguito.

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 ter, cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter, cod. pen.);
- corruzione per un atto di ufficio (art. 318, cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.);
- circostanze aggravanti (art. 319 bis, cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, cod. pen.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.);



- pene per il corruttore (art. 321, cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis., cod. pen.);
- concussione (art. 317, cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis, cod. pen.).

Reati c.d. di falso nummario (art. 25 bis)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 15 bis 1)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);



- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati societari (art. 25 ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623, cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635, cod. civ.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, cod. civ.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);



- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D. Lgs. 21/2018];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili art. 583 bis c.p.

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D. Lgs. 21/2018];
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).



Reati di abuso e manipolazione di mercato (art. 25 sexies)

- Abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 bis, TUF;
- manipolazione di mercato di cui agli artt. 185 e 187 ter, TUF;
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati transnazionali previsti dalla legge n. 146 del 16 marzo 2006

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro inseriti dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 (art. 25 septies)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ricettazione (art. 648 c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 – novies)

- Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;



- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.);



- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (artt. 491-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia (art. 24 ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014];
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016];
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);



- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati Ambientali (art. 25 undecies)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018];
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di



un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);

- inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)



Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dall'articolo 12 della legge n.9 del 2013 (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il decreto legislativo n. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora la società dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la realizzazione dei reati da parte dei soggetti ad essa appartenenti.

L'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2001 stabilisce infatti che, in caso di commissione di uno dei reati contemplati dal decreto legislativo, l'ente non è riconosciuto colpevole se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto illecito modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione adottato e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza preposto.

Il decreto legislativo definisce quali siano le caratteristiche minime obbligatorie che il modello di organizzazione deve possedere per poter essere considerato efficace allo scopo e precisamente:



1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e di curarne l'aggiornamento;
5. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione;
6. introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione.


L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

Secondo quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2001, quando il reato è commesso da persone che rivestono posizioni apicali, l'ente, per essere esonerato da responsabilità deve provare che si sono verificate le condizioni in esso richiamate.

Qualora il reato venga commesso dai soggetti subordinati "L'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" mentre "è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.". L'onere probatorio a carico del soggetto collettivo è in tal caso più lieve.

In conclusione, il fondamento della responsabilità dell'ente ed il suo accertamento possono essere sinteticamente rappresentati nello schema della pagina seguente.







L'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 da parte di Asja

Alla luce delle indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 231/2001 Asja ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'attuazione di un Modello seguendo l'iter procedimentale esaminato nei capitoli seguenti.

In particolare, si è provveduto ad illustrare la realtà aziendale sotto il profilo strutturale ed organizzativo prestando particolare attenzione alla descrizione del sistema di gestione e controllo. Per la creazione del Modello Asja ha proceduto a valutare i rischi di commissione dei reati contemplati dal decreto individuando le aree sensibili e creando specifici protocolli che saranno analizzati nelle parti speciali del Modello.

Per ottemperare alle esigenze del decreto legislativo n. 231/2001 in esame è stato, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza dotato di poteri e competenze professionali necessarie ad assolvere alle funzioni che la legge gli assegna.

È stato, infine, istituito un sistema disciplinare per garantire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti interessati e previsto un meccanismo di diffusione del documento ai vari livelli aziendali e nei confronti di terzi.

Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nella conduzione degli affari sociali ha adottato, altresì, un Codice Etico espressione dei valori e principi cui l'attività aziendale si ispira. Il Modello ed il Codice Etico rappresentano validi veicoli per sensibilizzare tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Asja affinché orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi generali di condotta.

Politica aziendale e sistema di controllo

La Politica di Asja

La Politica aziendale di Asja pone, tra i suoi obiettivi, il rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti.

Tale finalità viene perseguita con volontà imprenditoriale, mettendo a disposizione le risorse necessarie e il raggiungimento di tali obiettivi viene valorizzato da un'attenta gestione di tutti i processi, vigilando sulla loro efficacia e garantendo con gli opportuni sistemi di controllo un livello di prevenzione del rischio che risponda alle esigenze del decreto legislativo n. 231/2001.

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire, così come il Codice Etico ed altri elementi del sistema di controllo un potente strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome o/e per conto della società affinché nell'espletamento delle loro



attività siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica ed in linea con le regole e le procedure contenute nel Modello.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto del sistema di controllo già operante in azienda, ove giudicato idoneo a soddisfare le finalità di prevenzione dei rischi di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Sono stati pertanto esaminati i seguenti elementi:

- la struttura organizzativa;
- il Sistema di Gestione aziendale;
- il Sistema informativo;
- il Codice etico.

Il Sistema di Gestione aziendale

Asja vanta l'implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza, certificato secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Per la finalità del Modello, seguirà una descrizione focalizzata sulla gestione del Sistema nell'ambito della materia Qualità e Sicurezza.

Generalità

Dal 2006 Asja ha implementato un Sistema di Gestione per la Sicurezza e garantisce la conformità della propria organizzazione a tali requisiti, anche richiamando periodicamente l'attenzione di tutto il personale affinché, nello svolgimento delle proprie attività, tenga conto delle prescrizioni di carattere operativo e gestionale fornite dai meccanismi del Sistema.

Descrizione delle attività e dei prodotti/servizi

L'applicazione del Sistema di Gestione in atto copre tutti i settori di business aziendali, tutte le sedi e tutti i siti produttivi in esercizio, con previsione di inclusione anche di tutti i siti in costruzione, nell'ambito delle verifiche condotte dall'Organismo di certificazione (parte terza) relative all'anno di messa in esercizio dell'impianto. (Si rimanda alla sezione specifica per il dettaglio di siti produttivi ed uffici Asja).

Il Sistema di Gestione si applica a tutte le attività della società che hanno o che possono avere effetti sulla capacità dell'organizzazione di fornire servizi e prestazioni di ottimo livello, nel pieno rispetto della normativa applicabile e garantendo costanza e miglioramento continuo applicati alle



attività condotte, sotto il profilo di raggiungimento degli obiettivi di Qualità e Sicurezza sottoscritti nell'ambito del Sistema di Gestione.

Lo scopo di certificazione del Sistema di Gestione risulta il seguente:

“Progettazione, costruzione e conduzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Produzione di biometano da impianti di trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano. Erogazione di servizi energetici di miglioramento dell'efficienza energetica incluse le attività di finanziamento dell'intervento. Progettazione, produzione, messa in servizio, assistenza di micro-cogeneratori e soluzioni energetiche. Intermediazione di rifiuti non pericolosi senza detenzione.”


Gli obiettivi del Sistema di Gestione sono:

- aumentare l'efficacia e l'efficienza delle proprie prestazioni in ambito di Sicurezza, garantendo un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti e mantenendo il controllo sull'applicazione dei principi base di sistema anche a terzi operanti presso i siti Asja;
- garantire un rapido recepimento delle evoluzioni normative e di associare tali evoluzioni con le best practice in atto per il settore;
- garantire una progettazione dei siti produttivi, conforme alla normativa vigente, ma anche ai requisiti esperienziali acquisiti nel tempo in ottica di maggior comfort e sicurezza dei propri dipendenti;
- garantire il monitoraggio dei suoi processi e l'anticipo delle situazioni anomale;
- garantire il massimo coinvolgimento del personale, anche tramite lo scambio d'informazioni fra il personale residente nelle sedi dislocate;
- garantire un miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione e protezione adottate, anche in relazione all'analisi di Non Conformità, Osservazioni e incidenti accaduti/mancati.



Funzionamento del Sistema di Gestione

Il funzionamento del sistema avviene secondo il flusso descritto nel seguente schema:



Il funzionamento è rappresentato pertanto da un ciclo dinamico, che può essere applicato ad una singola attività o a tutto l'insieme delle attività che costituiscono il Sistema di Gestione e si può applicare ad ogni livello aziendale.

Di seguito la descrizione delle fasi:

“PIANIFICARE”: si stabiliscono gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati conformi alla politica aziendale;

“ATTUARE”: si attuano i processi sulla base della pianificazione;

“CONTROLLARE”: si effettua il monitoraggio sui processi a fronte della politica e se ne rilevano i risultati, individuando eventuali azioni correttive;

“RIESAMINARE”: si svolge il Riesame della Direzione, per analizzare gli obiettivi ed i processi per identificare eventuali potenzialità di miglioramento.

Sviluppo dei processi

Lo sviluppo del Sistema di Gestione si basa su:

- identificazione e analisi dei processi che risultano critici e degli altri processi ad essi collegati;
- analisi della struttura ed organizzazione aziendali;
- rispetto degli standard stabiliti e definiti mediante tutti i documenti del Sistema di Gestione;



- identificazione e disponibilità di adeguate risorse ed informazioni, necessarie per condurre i processi come pianificato e per effettuare attività di monitoraggio dei processi compresa la misurazione di parametri e l'analisi dei dati;
- attuazione di azioni ed interventi che mirino al raggiungimento degli obiettivi e dei requisiti ed al miglioramento continuo dei processi al fine di garantire la massima tutela della Salute Sicurezza dei lavoratori.

Il sistema informativo

Il sistema informativo Asja costituisce un elemento che garantisce l'efficienza e funzionalità del sistema di controllo.

Asja ha adottato al proprio interno un software antivirus (installato su tutte le stazioni di lavoro e aggiornato automaticamente con frequenza almeno semestrale) che impedisce agli utenti di causare un danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici sia utilizzati dallo Stato e da altri enti pubblici sia utilizzati da privati, nonché di causare la diffusione di software atti a danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici.

Il sistema informativo utilizzato da Asja soddisfa tutte le misure minime di sicurezza che debbono essere adottate in via preventiva da tutti coloro che trattano dati personali, ma costituisce altresì un valido strumento per la adozione delle misure idonee previste dal GDPR, in tema di Privacy.

In virtù di dette misure minime di sicurezza è possibile ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, intendendosi per misure di sicurezza il complesso degli accorgimenti tecnici, informatici, organizzativi, logistici e procedurali di sicurezza.

Il Codice Etico e di comportamento

Il Codice Etico, che costituisce parte essenziale del modello, esprime l'insieme dei valori, dei doveri e delle responsabilità che sono stati perseguiti nel corso degli anni nella conduzione degli affari e delle attività aziendali di Asja, nel rispetto delle regole d'impresa.

I destinatari del Codice Etico sono Asja, i dipendenti che operano sotto la direzione e vigilanza di Asja stessa ed i soggetti terzi non in rapporto di dipendenza con Asja (es. Consulente, Partners, ecc.)

I principi e le norme di comportamento dettate dal Codice Etico, sono di arricchimento ai processi decisionali, ed orientano la condotta di Asja nei rapporti con i destinatari. I criteri di condotta enunciati nel Codice Etico (Allegato 2) hanno lo scopo di indirizzare i comportamenti dei destinatari affinché li uniformino a criteri di correttezza, lealtà e trasparenza al fine di soddisfare le esigenze che l'applicazione del Modello intende perseguire.



Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Asja

Adozione e modifica del Modello

Il Modello è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Asja con apposita delibera.

Considerato che il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del decreto legislativo n. 231/2001, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono di prerogativa del Consiglio di Amministrazione di Asja.

In particolare, occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel decreto legislativo n. 231/2001 nuove fattispecie di reato di interesse per l'Azienda, significative modifiche dell'assetto societario, il coinvolgimento della società in un procedimento ex decreto legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle proprie funzioni.

La struttura del Modello di Asja

Il Modello di Asja è costituito da una Parte Generale e dalle Parti Speciali (Allegato 4 – elenco parti Speciali) dedicate all'approfondimento delle tipologie di reati considerati "a rischio". Dette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, comprendono anche le principali Aree di Attività a Rischio.

Di seguito sono riportati, in estrema sintesi, i principi a cui si è ispirata l'azienda nella creazione del Modello ed una descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i «processi sensibili» che hanno reso necessaria la creazione di protocolli specifici.

Caratteristiche del Modello

Gli elementi che devono caratterizzare il Modello sono l'effettività e l'adeguatezza.

L'effettività del Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. Tale requisito si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche attraverso l'attività dell'Organismo di



Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio, e quindi valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.

L'adeguatezza di un modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto nel prevenire i reati contemplati nel decreto. Tale adeguatezza è garantita dalla esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, idonei ad identificare quelle operazioni o Processi Sensibili che possiedono caratteristiche anomale.

La predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001. Principi cardine cui si è ispirata Asja per la creazione del Modello, oltre a quanto precedentemente indicato, sono:

- A. i requisiti indicati dal decreto legislativo n. 231/2001, in particolare per quanto riguarda:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno o esterno (analizzato nel prosieguo del presente documento), in stretto contatto con il vertice aziendale, del compito di vigilare sulla efficace e corretta attuazione del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali considerati "a rischio" ed una adeguata informazione sulle attività rilevanti ai fini del decreto legislativo n. 231/2001;
 - la messa a disposizione a favore dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
- B. I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - ogni operazione, transazione, azione che interviene in un'area sensibile deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
 - i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;
 - il sistema di controllo deve prevedere un idoneo sistema di registrazione delle attività di verifica.

Identificazione dei processi sensibili in relazione ad alcune tipologie di reato

Il lavoro di analisi del contesto aziendale, rappresentato dall' "ambiente di controllo" descritto nel prosieguo del presente Modello, è stato attuato attraverso il previo esame della documentazione



aziendale (organigrammi, attività della società, processi principali, sistema delle deleghe, disposizioni organizzative, procedure aziendali etc..) e una serie di interviste con i soggetti «chiave» risultanti dall'organigramma aziendale (in particolare, procuratori, i dirigenti ed i dipendenti aziendali nelle aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato) al fine di individuare i «processi sensibili» e gli elementi del sistema di controllo interno preventivo (procedure esistenti, verificabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, etc.).

Questa fase preliminare si è proposta l'obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato valutati da Asja e di verificare la tipologia e l'efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l'obiettivo di conformità alla legge.

Dall'analisi dei rischi condotta da Asja ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 231/2001 è emerso che le attività sensibili riguardano allo stato attuale principalmente:

- infortuni sul lavoro e area relativa ad igiene e sicurezza sul lavoro;
- utilizzo del sistema informativo;
- attività in ambito dei reati di natura societaria, tributaria, ambientale e reati contro la pubblica amministrazione, nonché in ambito riciclaggio, riciclaggio e auto-riciclaggio.

I reati oggetto di analisi ed approfondimento sono pertanto riconducibili all'area dei reati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ai reati societari, ai reati tributari, ai reati ambientali, ad alcune fattispecie di reati connessi all'utilizzo di sistemi informatici ed al sistema di gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

I «processi sensibili» relativi ai settori suindicati sono descritti analiticamente nelle Parti Speciali del presente modello alle quali si rinvia.

Individuazione dei reati considerati a "rischio irrilevante"

A seguito dell'attività di mappatura dei "processi sensibili" si ritiene che il rischio di commissione dei reati sotto-elencati sia di rilevanza assente o trascurabile sia per la natura dell'attività svolta da Asja sia per la difficoltà di ipotizzare un interesse o vantaggio concorrente di Asja in caso di realizzazione della condotta criminosa da parte di soggetti ad essa appartenenti:

- A. reati di falso nummario (art. 25 bis);
- B. reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);
- C. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- D. reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- E. reati di criminalità organizzata transnazionale;



- F. abusi di mercato (art. 25-sexies);
- G. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- H. reati in materia di diritto d'autore (art. 25-novies);
- I. reati di impiego di cittadini extracomunitari, razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies),
- J. frode in competizione sportiva (art. 25-quaterdecies).

Creazione di protocolli specifici e azioni preventive di miglioramento del sistema di controllo

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato rilevate nell'attività di mappatura, sono stati individuati alcuni processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal decreto legislativo n. 231/2001.

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- separazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta;
- sicurezza dei flussi finanziari.

L'obiettivo che Asja si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e tracciabilità dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal decreto.

Per una puntuale disamina delle procedure si rinvia alle relative Parti speciali.

Le procedure di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito di Asja, che non si è ritenuto necessario modificare ai fini del decreto legislativo n. 231/2001.

Qualora nell'ambito della prassi applicativa delle procedure dovessero emergere fattori critici sarà cura di Asja provvedere ad un puntuale adattamento delle stesse per renderle conformi alle esigenze sottese all'applicazione del decreto legislativo.

Attività di controllo



Asja prevede un'attività di controllo in modo intrinseco all'interno della struttura organizzativa societaria da intendersi quale insieme delle azioni di verifica operate attraverso: (i) il sistema gerarchico (Responsabile-sottoposto), (ii) l'ottemperanza di disposizioni legislative (verifiche effettuate dai Servizi Prevenzione e Protezione, dal Datore di Lavoro in materia di ambiente e sicurezza, dal Collegio Sindacale), (iii) l'attività di certificazione di società terze accreditate volte a evidenziare la bontà dei sistemi di gestione in essere, nonché delle operazioni di tipo contabile/finanziario.

Al contempo l'Organismo di Vigilanza di cui nel prosieguo del presente Modello si impegna ad operare verifiche e monitoraggi con cadenza periodica e/o ad hoc quale ulteriore livello di controllo del sistema.

Sistema di Whistleblower

L'approvazione del DDL "whistleblowing" del novembre 2017 ha decretato l'introduzione di un sistema di protezione del dipendente che segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potendo il medesimo subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata ovvero essere sottoposto a eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.

Detto DDL in particolare ha sancito l'allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di whistleblowing inserendo, dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2001, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ai sensi dei quali i Modelli di Organizzazione e Gestione dovranno da ora prevedere tra l'altro:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Alla luce di quanto sopra, Asja ha introdotto un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni, conforme alle intervenute novità legislative. A tal proposito si allega apposita "Procedura whistleblowing".



La Diffusione del Modello Organizzativo di Asja

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Asja garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle specifiche aree di rischio.

Il sistema di informazione e formazione è definito dal Responsabile delle Risorse Umane sentiti i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello ed eventualmente l'Organismo di Vigilanza.

Formazione e informazione dei dipendenti

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e dei principi del Modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

La formazione potrà avvenire in occasione dell'inizio del rapporto di lavoro nell'ambito della formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro o attraverso corsi di aggiornamento.

Tutti i programmi di formazione, obbligatori per tutti i dipendenti e/o consulenti, avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del decreto legislativo 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal decreto legislativo n. 231/2001 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati contemplati dal decreto e oggetto di valutazione da parte di Asja.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del decreto legislativo n. 231/2001 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e gli argomenti relativi alla diffusione della normativa decreto legislativo n. 231/2001 vengono erogati in ambito di formazione con relativa firma di presenza.

È prevista altresì una diffusione del Modello via intranet in modo da garantire una conoscenza diffusa dello stesso a favore di tutti i soggetti interessati.



Informazione ad Amministratori e Sindaci

Il presente Modello è liberamente consultabile da ciascun Amministratore e Sindaco, i quali dichiarano di impegnarsi a rispettarlo.

Informazione a soggetti terzi

Asja promuove la conoscenza e l'osservanza del modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo e in generale a chiunque abbia rapporti professionali con Asja (Soggetti Terzi).

I Soggetti Terzi potranno essere informati del contenuto del Modello e del Codice Etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme ai disposti del decreto legislativo n. 231/2001.

Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione sulla politica e sulle procedure adottate dalla società, è facoltà di Asja inserire nei contratti con i soggetti terzi una clausola specifica con la quale le parti contraenti riconoscono ed accettano i principi del Modello e del Codice Etico.

L'organismo di vigilanza (OdV)

Individuazione e requisiti dell'OdV

L'esenzione della società dalla responsabilità amministrativa, come previsto dall'art. 6 I comma lettera b) e d) del decreto legislativo n. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo, che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione citata il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad istituire un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale composto da un soggetto interno di Asja e da un soggetto esterno che, tenuto conto delle caratteristiche di Asja, appare la forma più adeguata al fine di garantire in capo allo stesso i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità di seguito specificati.

L'Organismo di Vigilanza di Asja (OdV) è costituito dalle seguenti figure che in ragione delle proprie specifiche competenze professionali sono stati ritenuti idonei ad assolvere i compiti che la legge attribuisce all'OdV: il responsabile del Sistema di gestione della qualità, ambiente e sicurezza di Asja e un avvocato penalista esperto in applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 231/2001.



Tale OdV, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001, con le Linee Guida delle principali associazioni di categoria e con la giurisprudenza in materia, possiede infatti le seguenti caratteristiche:

- autonomia e indipendenza

i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che non abbia mansioni operative che possano condizionare e contaminare la visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. Parimenti l'OdV deve essere nella posizione di assenza di conflitti d'interesse con le attività sociali;

- onorabilità

l'OdV non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D. n. Lgs 231/2001;

- professionalità ed imparzialità

OdV possiede competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

- continuità d'azione

l'OdV dovrà svolgere in modo costante le attività necessarie per la vigilanza del Modello;

- disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari

a dimostrazione dell'effettiva indipendenza, l'OdV possiede un proprio budget, di cui potrà chiedere integrazione, ove necessario, e di cui potrà disporre per ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dei compiti. Tale budget è approvato, nell'ambito del complessivo budget aziendale, dal CdA.

La nomina dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del CdA.

Funzioni e poteri dell'OdV

I compiti propri dell'OdV possono essere riassunti a livello generale nelle seguenti attività:

1. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
2. valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti nel decreto ed oggetto di valutazione aziendale;
3. proporre eventuali aggiornamenti del Modello che dovessero emergere a seguito dell'attività di verifica e controllo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti normativi o alle modifiche della struttura aziendale.

Nello svolgimento della sua attività è previsto che l'OdV:



- possa avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture di Asja ovvero di consulenti esterni qualora per l'assolvimento dei propri compiti siano necessarie competenze professionali specifiche;
- abbia libero accesso presso tutte le funzioni di Asja onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 e dal presente Modello;
- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti alle attività svolte dalle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali;
- sia sufficientemente tutelato contro eventuali forme di ritorsione a suo danno che potrebbero avvenire a seguito dello svolgimento o della conclusione di accertamenti che lo stesso conduca;
- adempia all'obbligo di riservatezza che gli compete a causa dell'ampiezza della tipologia di informazioni di cui viene a conoscenza per via dello svolgimento delle sue mansioni.

Con riferimento all'attività di monitoraggio, all'OdV è assegnato il compito di:

- condurre verifiche periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;
- controllare i sistemi interni di gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure ed i controlli previsti all'interno del Modello siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, se del caso anche utilizzando professionisti esterni;
- condurre attività di indagine per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello a seguito di segnalazioni fattegli pervenire.

Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Ogni amministratore, Sindaco, dirigente, dipendente, collaboratore di Asja ha l'obbligo di trasmettere all'OdV tutte le informazioni ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, o relative ad eventi che potrebbero generare o abbiano generato violazioni o sospetti di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico in



relazione ai reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante a tali fini.

La modalità di trasmissione di tali informazioni potrà essere effettuata direttamente dal soggetto interessato oppure attraverso i soggetti apicali sotto la cui responsabilità opera il soggetto dichiarante, ma in ogni caso dovrà avvenire in forma scritta.

Ogni informazione, segnalazione, report, ecc., è conservata a cura dell'OdV in un archivio strettamente riservato.

L'OdV non prenderà in considerazione le segnalazioni anonime.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

- A. il rispetto dell'anonimato della persona segnalante e della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- B. il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- C. la tutela dei diritti dei soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

A livello operativo, devono sempre essere comunicate all'OdV le informazioni relative agli argomenti esposti nell'elenco seguente:

1. le anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle attività lavorative relative ad aree sensibili;
2. i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto legislativo n. 231/2001 riguardanti la società e i destinatari del modello, direttamente o indirettamente;
3. i procedimenti disciplinari svolti, le eventuali sanzioni irrogate o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, nel caso in cui rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto;
4. eventuali nuove attività o operazioni che possano ricadere in aree sensibili;
5. le comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni od osservazioni sul bilancio della società.

Rientrano inoltre negli obblighi di informativa nei confronti dell'OdV anche le notizie correlate a:

- modifiche alla composizione del CdA;
- cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale;
- variazioni al sistema di deleghe/procure assegnate.



Per ulteriori poteri e compiti dell'OdV nell'ambito della tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro si rinvia alla parte speciale C del presente modello nella quale sono disciplinati gli aspetti che regolano questa specifica materia.

Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'OdV ha l'obbligo di tenere informato il Consiglio di Amministrazione sul piano programmatico delle attività che intende svolgere, sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.

È assegnata all'OdV una linea di reporting su base periodica, almeno semestrale nei confronti del CdA tramite il Presidente, salvo assumere carattere d'immediatezza in presenza di problematiche o gravi violazioni del Modello per cui si renda necessario darne urgente comunicazione.

L'OdV potrà a tal fine essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dal CdA e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La definizione di altri aspetti relativi al funzionamento dell'OdV saranno inclusi nel regolamento di cui lo stesso organismo dovrà dotarsi successivamente alla nomina e che dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.

Conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i report previsti dal Modello vengono conservati dall'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso ai dati del data base è consentito esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, all'OdV e alle persone da questi delegate.

Sistema Disciplinare

Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di controllo dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del decreto legislativo n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.



L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Resta comunque sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole di cui al presente Modello derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal decreto legislativo n. 231/2001.

Violazioni del Modello

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti:

- le violazioni di procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello sia che esponano sia che non esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della società di sanzioni previste dal decreto legislativo n. 231/2001;
- le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico.

Le sanzioni, di natura disciplinare e contrattuale, e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, ovvero al ruolo e all'intensità del vincolo fiduciario connesso all'incarico conferito agli Amministratori, Sindaci, Consulenti, Partner ed altri Soggetti Terzi.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Misure nei confronti dei dipendenti



I comportamenti tenuti dai Lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello costituiscono illecito disciplinare.

I lavoratori saranno passibili dei provvedimenti – nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le piccole medie-imprese (CONFAPI) applicato da Asja e segnatamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 25.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all’art. 24 del CONFAPI, tra cui:

- l’obbligo – in relazione all’applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell’addebito al dipendente e dell’ascolto di quest’ultimo in ordine alla sua difesa;
- l’obbligo – salvo per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell’addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l’obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento;
- la rilevanza, ai fini della graduazione della sanzione, di precedenti disciplinari a carico del dipendente e l’intenzionalità del comportamento.

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico rientra nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o l’adozione, nell’espletamento delle attività nell’ambito dei «processi sensibili», di comportamenti non



conformi alle prescrizioni del Modello, o del Codice Etico e la commissione di reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001, tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determineranno l'applicazione delle misure idonee in conformità alle prescrizioni indicate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato.

Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del presente Modello o delle regole di condotta contenute nel Codice Etico da parte degli Amministratori o dei Sindaci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale provvederanno ad assumere le iniziative ritenute idonee secondo le indicazioni previste dalla vigente normativa.

Misure nei confronti dei Consulenti, dei Partner e dei Soggetti Terzi

I comportamenti in violazione del presente Modello o del Codice Etico o l'avvenuta commissione dei Reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 da parte da parte dei Consulenti, dei Partner e di altri Soggetti Terzi non in rapporto di dipendenza con l'azienda, per quanto attiene le regole agli stessi applicabili sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà di Asja inserire nei relativi contratti.

Allegati


Allegato 1 – Organigramma aziendale

Allegato 2 – Codice Etico

Allegato 3 – Elenco siti produttivi di Asja


Allegato 4 – Elenco Parti Speciali


Allegato 5 – Protocollo Parti Correlate





Organismo di Vigilanza 231


Ricerca e Innovazione
Mussino
































































D'Oca: EGE - figura certificata da organismo accreditato di certificazione in conformità ai requisiti della UNI CEI 11339







- in verde gli uffici coinvolti nei progetti EScO
 - (*) dipendenti di altre società





























- ◆ biogas
- ◆ eolico
- ◆ fotovoltaico
- ◆ biomasse
- ◆ cogenerazione

Codice Etico

Modello Organizzativo Asja

asja

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici fondamentali di Asja Ambiente Italia S.p.A. siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della politica di comportamento per tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti aziendali nella conduzione dei propri affari e attività.



Indice

1.	Introduzione.....	4
2.	Criteri di condotta nelle relazioni con il personale e collaboratori.....	4
3.	Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori	5
4.	Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti	6
5.	Criteri di condotta nelle relazioni con le altre aziende	7
6.	Criteri di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	7
7.	Criteri di condotta relativi ad attività di natura contabile, amministrativa o finanziaria	8
8.	Criteri di condotta nell'utilizzo del patrimonio aziendale	9
9.	Tutela della salute e sicurezza sul lavoro	10
10.	Tutela dell'ambiente	10
11.	Osservanza del Codice Etico	10



1. Introduzione

Il presente documento definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della immagine di Asja e delle società controllate e/o collegate alla stessa.

Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità delle parti interessate interne ed esterne ad Asja, al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Tutti i soggetti che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali, siano essi soggetti in posizione apicale, oppure dipendenti o collaboratori e consulenti esterni, fornitori e partner commerciali, sono tenuti all'osservanza del presente Codice Etico nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Essi devono tenere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con persone ed enti interni ed esterni ad Asja e alle relative società controllate e/o collegate.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Asja può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta. Pertanto, Asja si riserva la possibilità di non intraprendere o proseguire alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difforni da quanto stabilito in questo specifico punto del Codice Etico.

2. Criteri di condotta nelle relazioni con il personale e collaboratori

Asja tutela e promuove il valore e lo sviluppo delle risorse umane, anche in quanto importante fattore di successo per l'azienda, in modo da favorirne, sulla base di criteri di merito, la piena realizzazione professionale.

Nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, Asja richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità ed autonomia del dipendente.

Va evitata ogni forma di discriminazione ed in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose verso qualunque soggetto interno ed esterno ad Asja.

Non sono tollerate molestie sessuali o atti di violenza fisica o psicologica. Asja si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.



La privacy del dipendente è tutelata a norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente deve ricevere accurate informazioni relative a: caratteristiche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e mansioni da svolgere, elementi normativi e retributivi, norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge e politiche aziendali.

Il personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto di interesse – effettivo o potenziale – con Asja, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel miglior interesse di Asja e nel pieno rispetto dei principi del presente codice.

Il personale in particolare non deve avere interessi finanziari nella scelta del fornitore, in un'azienda concorrente o cliente e non può svolgere attività lavorative che possano comportare l'insorgenza di un conflitto d'interesse.

3. Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori

Nei rapporti di appalto, approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, è fatto divieto, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto delle normative vigenti, di instaurare e mantenere rapporti:

- con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a non rispettare la dignità umana e la personalità individuale e/o a violare i diritti fondamentali della persona;
- con soggetti che non rispettano la normativa di legge vigente in materia di lavoro - con particolare attenzione al lavoro minorile - e di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché in generale i principi previsti dal presente Codice Etico.

E' fatto infine divieto di:

- effettuare in favore dei *partner* prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nelle caratteristiche dell'incarico da svolgere.

Il rapporto con i fornitori è improntato a principi di trasparenza, lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio.

Il personale responsabile e addetto ai processi di acquisto assicura l'osservanza di tutte le disposizioni normative rilevanti.



Asja raccomanda ai propri fornitori di astenersi da offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a collaboratori della stessa che eccedano le normali pratiche di cortesia e raccomanda altresì ai propri dipendenti di non offrire beni o servizi a personale di altre società o enti che eccedano le normali pratiche di cortesia.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, deve essere garantita nelle procedure aziendali:

- la separazione dei ruoli tra l'unità organizzativa richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
- un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate;
- la conservazione delle informazioni nonché di tutti i documenti rilevanti nella gestione del rapporto.

4. Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti

La professionalità, la competenza, la disponibilità, il rispetto e la correttezza rappresentano i principi guida e lo stile di comportamento da seguire nei rapporti con i clienti.

È indispensabile dunque che i rapporti con i clienti siano improntati alla piena trasparenza e correttezza, al rispetto della legge e all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno sia esterno.

I contratti e le comunicazioni alla clientela devono essere:

- chiari e semplici;
- conformi alle normative vigenti;
- conformi alle politiche commerciali aziendali ed ai parametri in esse definiti;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

La comunicazione di Asja deve essere improntata al rispetto del diritto all'informazione e ai principi di chiarezza, trasparenza e tempestività; in nessun caso è permesso di divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Asja assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal diffondere dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.

I collaboratori di Asja sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività e a non trattare le stesse informazioni in modo difforme a quanto previsto dalle autorizzazioni ricevute o dalle procedure aziendali stabilite.

Tutte le informazioni delle parti interessate sono trattate nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.



5. Criteri di condotta nelle relazioni con le altre aziende

Asja e i suoi collaboratori devono rispettare i principi e le regole della libera concorrenza e non devono violare le leggi vigenti in materia di concorrenza, antitrust e tutela dei consumatori.

È fatto dunque divieto di porre in essere qualsiasi condotta che violi l'esercizio abituale e libero del commercio e dell'industria e che in quanto tale leda la fiducia commerciale e la buona fede nel commercio.

Nell'ambito della concorrenza leale e della tutela del consumatore Asja e i suoi collaboratori si impegnano a non violare diritti di terzi relativi alla proprietà intellettuale e a rispettare le norme poste a tutela dei segni distintivi di opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (marchi, brevetti).

6. Criteri di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, né esercitare illecite pressioni, a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo al fine di arrecare un vantaggio diretto o indiretto all'azienda.

Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore ed essere finalizzate a promuovere l'immagine di Asja o iniziative da questa promosse.

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi, ovvero omettere informazioni - se richieste - per conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

È fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse ad Asja dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.



7. Criteri di condotta relativi ad attività di natura contabile, amministrativa o finanziaria

Ogni operazione o transazione deve essere precisa, verificabile, legittima.

Ciò significa che ciascuna azione ed operazione deve avere una registrazione adeguata e deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di consentire l'effettuazione di controlli, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e l'accurata ricostruzione dell'operazione.

A tutti i soggetti che a qualunque titolo, anche quali meri fornitori di dati, siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti simili, o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Asja, nonché in particolare agli amministratori, ai sindaci e chi ricopre posizioni apicali:

- è fatto obbligo di fornire la massima collaborazione per gli aspetti specifici; di garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- è vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti.

E' vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale, all'organismo di vigilanza, alla società di revisione, così come è vietato ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

E' altresì vietato, nelle comunicazioni alle predette autorità, esporre fatti non corrispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Asja, o occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti inerenti la situazione medesima che avrebbero dovuto essere comunicati.

E' vietato determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.

E' vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

I soggetti interessati devono evitare ogni comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare fenomeni di insider trading anche da parte di terzi.

I soggetti che hanno accesso ad informazioni riservate, non accessibili al pubblico e tali da influenzare il valore di titoli azionari e - più generale - ogni altro titolo diffuso al pubblico, devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni per la compravendita dei suddetti titoli, al fine di garantire la massima trasparenza del mercato.



8. Criteri di condotta nell'utilizzo del patrimonio aziendale

I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti e le dotazioni ed ogni altro bene, materiale ed immateriale (comprese le privative intellettuali ed i marchi) di proprietà di Asja sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate; non possono essere utilizzati per usi non legittimi, e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio. Eventuali impieghi illeciti sono sanzionabili, anche in via disciplinare, sia che costituiscano o meno condotte penalmente perseguibili ai sensi di legge.

L'azienda tutela i dati personali di tutti i soggetti che vengono in rapporto con essa, secondo le norme vigenti in materia di Privacy.

Le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che sono anch'esse bene dell'azienda, sono soggette alle prescrizioni di legge e al dovere di riservatezza da parte di tutti i "Destinatari". I "Destinatari" devono osservare tali doveri anche dopo la cessazione del rapporto con l'azienda, secondo le prescrizioni della suddetta normativa.

Gli strumenti informatici e telematici (quali telefoni e fax, posta elettronica, internet, intranet ed in genere l'hardware e software forniti) resi disponibili ai "Destinatari" sono strumenti di lavoro e, di conseguenza, patrimonio aziendale.

Naturalmente devono essere impiegati per finalità esclusivamente aziendali: ciò vale tanto per l'utilizzo dei personal computer che di altri strumenti, programmi e servizi.

Purché in limiti assolutamente marginali rispetto al complessivo impiego, è consentito un loro uso a fini privati, fermo restando che eventuali impieghi illeciti sono sanzionabili, anche in via disciplinare, sia che costituiscano o meno condotte penalmente perseguibili ai sensi di legge.

Ogni dipendente è tenuto altresì a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di strumenti informatici.

In particolare, al personale è vietato:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- la detenzione non autorizzata e la diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici;
- la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche;
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e sistemi informatici e telematici.



Il personale non può caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

9. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Asja si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda e delle proprie società controllate e/o collegate.

A tal fine Asja:

- si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
- svolge una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del dipendente e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo;
- promuove e attua ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, anche attraverso l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere.

10. Tutela dell'ambiente

Asja intende assicurare la piena compatibilità delle proprie attività con il territorio e con l'ambiente circostante applicando i principi delle normative in base ai quali è certificata.

11. Osservanza del Codice Etico

L'osservanza del presente Codice da parte dei dipendenti e collaboratori ed il loro impegno a rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede devono considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 c.c.

È, inoltre, nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio superiore per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle regole di comportamento contenute nel presente documento.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, in violazione delle regole comportamentali o procedurali contenute nel presente codice etico, debbono essere intesi come illeciti disciplinari sanzionabili nel rispetto della normativa applicabile.



Le violazioni commesse da consulenti infine saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

In caso di violazioni commesse dai fornitori si procederà in base a quanto previsto nei contratti in essere.

Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì a tutte le società controllate e/o collegate ad Asja, le quali si obbligano ad aderire e a rispettare le disposizioni dello stesso Codice.



Elenco siti produttivi All. 3 alla Parte Generale

n.	Indirizzo	Attività svolte
1	Via Ivrea, 70 10098 Cascine Vica – Rivoli (Torino)	Uffici tecnico - amministrativi
2	Impianto biogas da discarica Località Ca' del Mago, 12040 Sommariva Perno (CN)	Recupero biogas e produzione di energia elettrica
3	Impianto biogas da discarica Località Vauda Grande, 10070 Grosso Canavese (TO)	Recupero biogas e produzione di energia elettrica
4	Impianto biogas Località Relluce, 63100 Ascoli Piceno (AP)	Recupero biogas e produzione di energia elettrica
5	Impianto biogas Località San Vincenzo, 60013 Corinaldo (AN)	Recupero biogas e produzione di energia elettrica
6	Impianto biogas Località Ca' Asprete, 61010 Tavullia (PU)	Recupero biogas e produzione di energia elettrica
7	Impianto biogas Località Bellolampo, 90135 Palermo (PA)	Recupero biogas e produzione di energia elettrica
8	Impianto biogas Località Contrada Missidi Campana, 91021 Campobello di Mazara (TP)	Recupero biogas e produzione di energia elettrica
9	Impianto biogas Località Lavini di Marco, 38068 Rovereto (TN)	Recupero biogas e produzione di energia elettrica
10	Impianto biogas Località Sant'Orsola, 06049 Spoleto (PG)	Recupero biogas e produzione di energia elettrica
11	Impianto biogas Contrada San Biagio, 63023 Fermo (FE)	Conduzione di impianto di recupero biogas e produzione di energia elettrica e termica
12	Impianto biogas Discarica AMIAT, Via Germagnano, 50 10121 Torino (TO)	Conduzione di impianto di recupero biogas e produzione di energia elettrica e termica
13	Impianto biogas Discarica Pianezza, Strada Cassagna, Pianezza (TO)	Conduzione di impianto di recupero biogas e produzione di energia elettrica
14	Impianto OVP e GOA Via Asti, 19/A 10098 Cascine Vica, Rivoli (TO)	Produzione di energia elettrica e termica da oli vegetali e grassi animali
15	Impianto eolico Località Baglio Nasco, 91025 Marsala (TP)	Produzione di energia da impianti eolici
16	Impianto eolico Località Monte Mola, 91012 Buseto Palizzolo (TP)	Produzione di energia da impianti eolici
17	Impianto eolico Località Serra Caverò, Serra Tignino Cozzo Pignato, P. Ila Legnaioli, 90021 e 90020 Alia Sclafani Bagni (PA)	Produzione di energia da impianti eolici
18	Impianto eolico Località Contrada Fumosa, 91100 Trapani (TP)	Produzione di energia da impianti eolici
19	Impianto eolico Località Celso Fardella Guarine, 91018 Salemi (TP)	Produzione di energia da impianti eolici
20	Impianto eolico Località Castelluccio Valmaggione, 71020 Castelluccio Valmaggione (FG)	Produzione di energia da impianti eolici
21	Impianto eolico Località Ciccolocane, 75100 Matera (MT)	Produzione di energia da impianti eolici
22	Impianto fotovoltaico Via Militari di Borzoli Località Monte Scarpino, 16154 Genova (GE)	Produzione di energia da impianto fotovoltaico
23	Impianto fotovoltaico Via Militari di Borzoli Località Monte Scarpino, 16154 Genova (GE)	Produzione di energia da impianto fotovoltaico
24	Impianto fotovoltaico Via Asti, 19/A 10098 Cascine Vica, Rivoli (TO)	Produzione di energia da impianto fotovoltaico

n.	Indirizzo	Attività svolte
25	Impianto fotovoltaico S. P. 82 Foglizzo Montalenghe, 10090 San Giorgio Canavese (TO)	Produzione di energia da impianto fotovoltaico
26	Impianto fotovoltaico Località Landolina, 95047 Ramacca (CT)	Produzione di energia da impianto fotovoltaico
27	Impianto fotovoltaico Fiera del Levante, 70100 Bari (BA)	Produzione di energia da impianto fotovoltaico
28	Via Asti, 19/B 10098 Cascine Vica, Rivoli (TO)	Stabilimento sviluppo e produzione microgeneratori Totem
29	Impianto digestione anaerobica FORSU e produzione biometano Località Casone, Frazione Casevecchie 06034 Foligno (PU)	Digestione anerobica FORSU e produzione biometano
30	Impianto produzione biometano da biogas da discarica Via Militari di Borzoli Località Monte Scarpino, 16154 Genova (GE)	Produzione biometano

Data aggiornamento: 25 giugno 2020



Elenco Parti Speciali Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 All. 4 alla Parte Generale

Parte Speciale	Fattispecie di Reato	Artt. D. Lgs. n. 231/2001
A	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	25 – septies
B	Reati c.d. informatici	24 – bis
C	Reati contro la Pubblica Amministrazione	24, 25
D	Reati di natura societaria	25 – ter
E	Reati di ricettazione, riciclaggio e anti-riciclaggio	25 – octies
F	Reati c.d. ambientali	25 – undecies
G	Reati tributari	25 - quinquiesdecies

Data aggiornamento: 25/06/2020

- ◆ biogas
- ◆ eolico
- ◆ fotovoltaico
- ◆ biomasse
- ◆ cogenerazione

Protocollo "Parti Correlate"

Modello Organizzativo Asja

asja

Indice

Indice	2
1. Introduzione	3
2. Definizioni.....	3
3. Modalità operative.....	3



1. Introduzione

Il presente protocollo si applica a tutte quelle attività, transazioni, rapporti in essere con Società controllanti, controllate, collegate o in ogni caso appartenenti al gruppo Asja Ambiente Italia S.p.A. (di seguito 'Asja').

2. Definizioni

Si intende per *operazioni con parti correlate* qualunque trasferimento, sia in entrata che in uscita, di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, effettuati da Asja con soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- controllano Asja ovvero detengono una partecipazione in Asja tale da poter esercitare un'influenza sulla Società, ovvero esercitano il controllo sulla Società stessa congiuntamente con altri soggetti;
- sono controllati da Asja ovvero sono sottoposti a comune controllo con la Società.

Tali operazioni, con particolare riferimento agli scambi che intercorrono tra Asja ed eventuali soggetti controllati dalla Società devono seguire inderogabilmente tutte le regole enunciate nella presente Policy.

3. Modalità operative

Le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di controllo:

- le operazioni con le parti correlate, devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale;
- i rapporti devono essere regolati secondo le condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica;
- il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2391 c.c., in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata, e delle disposizioni previste dall'art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla gestione delle più rilevanti operazioni infragruppo, deve essere garantito.

Al fine di presidiare le aree sensibili, a maggiore rischio reato, alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà in particolare conformarsi ai seguenti principi:



- improntare la propria condotta ai principi generali di cui al Codice Etico, con particolare riferimento ai principi della trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- redigere i contratti e gli accordi *intercompany* e con parti correlate in forma scritta al fine, tra l'altro, di garantire la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, delle attività operative, di controllo e di supervisione, tra i contraenti nonché la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio;
- pattuire corrispettivi coerenti con le condizioni ed i prezzi di mercato, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con le altre società del Gruppo per garantire la sana gestione della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto ed in particolare:

- effettuare il pagamento di fatture per prestazioni inesistenti o non congrue rispetto al servizio reso o al bene consegnato o ricevuto;
- emettere fatture o documenti per operazioni inesistenti o per importi non congrui rispetto al servizio o al bene fornito;
- porre in essere alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, anche al fine di sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte anche nell'ambito di una transazione fiscale.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare le aree sensibili, rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno, inoltre, essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.





Modello Organizzativo

Parte Speciale A - Reati in materia Salute e Sicurezza

Art. 25 septies D. Lgs. n. 231/2001

asja



Indice

Indice	2
Le fattispecie di reato	3
Omicidio colposo	3
Lesioni colpose gravi o gravissime	3
Principali attività a rischio	4
Misure di prevenzione	6
Principi di comportamento	6
Divieti	7
Struttura organizzativa aziendale in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	7
Misure Organizzative	10
Procedure Specifiche	11



Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie dei reati sicurezza previste all'articolo 25 septies del D. Lgs. 231/01 sono riportate qui di seguito.

Omicidio colposo

(art. 589 cod. pen.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni colpose gravi o gravissime

(art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.



Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Principali attività a rischio

I reati elencati nel presente documento hanno come elemento comune la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La presente Parte Speciale, pertanto, si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie-reato sopra descritte. Le attività ritenute più specificamente a rischio ("Attività a Rischio") sono:

1. la costruzione e l'esercizio degli impianti produttivi;
2. la gestione degli uffici tecnico – amministrativi.

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione.

A maggior chiarimento si riporta uno schema che descrive l'area di rischio e una breve spiegazione delle azioni intraprese dalla Società in merito.



AREA DI RISCHIO

AZIONI INTRAPRESE

ATTREZZATURE

- Utilizzo di macchinari ed attrezzature conformi alla normativa vigente per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, manutenzione ed efficienza, tramite la richiesta dell'evidenza di tale conformità qualora macchinari ed attrezzature non siano di proprietà.
- Pianificazione delle attività di controllo e manutenzione delle attrezzature da parte di personale qualificato con tracciabilità dell'intervento.

LUOGHI DI LAVORO

- Presenza dei certificati di conformità e collaudo delle opere.
- Ottenimento delle autorizzazioni/licenze/permessi per la realizzazione e gestione dell'impianto
- Presenza di cassette di primo soccorso distribuite presso tutti i luoghi di lavoro.
- Conformazione dei luoghi di lavoro secondo le vigenti norme d'igiene del lavoro, in relazione a: illuminazione, aerazione, disposizione di servizi igienici e spogliatoi, utilizzo di materiali di costruzione resistenti al fuoco, pulizia.
- Utilizzo di dispositivi adeguati per combattere le emergenze (ad es. incendi).
- Presenza di segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigente.
- Verifiche e interventi periodici su agenti fisici e chimici (ad es. impianti di messa



AREA DI RISCHIO

AZIONI INTRAPRESE

GESTIONE FORNITORI

- Qualifica tecnico-professionale del fornitore, sia nell'ambito dell'esercizio degli impianti che della costruzione, ex titoli I e IV del D.Lgs. 81/08 (con particolare attenzione per le casistiche di presenza d'interferenza nello svolgimento delle attività appaltate e di cantieri temporanei mobili).

EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

- Interventi per ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un evento indesiderato con una conseguente situazione di emergenza, attraverso l'attuazione di misure di prevenzione.
- Interventi per minimizzare e/o contenere l'evoluzione degli eventi adottando idonee misure di prevenzione e protezione.

Misure di prevenzione

Principi di comportamento

Al fine di evitare la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, la Società prevede l'esplicito obbligo a carico di tutto il personale dipendente di attenersi ad alcune regole di comportamento di carattere generale.

Il rispetto dei principi, unitamente all'osservanza delle procedure specifiche indicate nella presente Parte Speciale, rappresentano elementi di prevenzione del verificarsi delle fattispecie delittuose in esame.

I principi di cui si chiede il rispetto nell'espletamento dei propri compiti sono:

1. comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);



2. stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
3. regolare funzionamento della Società per garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulle attività, utile per l'individuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi;
4. condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Divieti

Oltre al rispetto dei principi enunciati sopra, al fine di garantire la prevenzione dei reati connessi alla presente Parte Speciale, è espressamente vietato a tutto il personale aziendale di:

- omettere i doverosi interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ovvero violare le disposizioni inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e riferiti alle diverse figure dell'organizzazione della sicurezza come descritte nel capitolo seguente;
- adottare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa su autorizzazioni, licenze o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro;
- omettere la comunicazione di un incidente/infortunio sul lavoro alle autorità competenti.

Struttura organizzativa aziendale in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il sistema di gestione della sicurezza della Società, in ragione della natura e delle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività decentrata sul territorio, prevede un'articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di poteri necessari per l'espletamento dei propri doveri.

La società attraverso un efficace sistema di deleghe e attribuzioni di compiti, nonché attraverso il diretto coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti e di tutti i soggetti istituzionali della Sicurezza, ha creato un sistema coordinato di cooperazione tra le varie funzioni quale



elemento fondamentale per la realizzazione della politica Qualità, Ambiente e Sicurezza aziendale e per il raggiungimento di standard ottimali di sicurezza.

Ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro previsto dalla normativa è chiamato a svolgere le funzioni sintetizzate di seguito.

RUOLO SICUREZZA

FUNZIONI

DATORE DI LAVORO

- Principale garante della sicurezza dei lavoratori e responsabile dell'organizzazione in tale ambito. Conferisce deleghe in tema di sicurezza e tutela dell'ambiente a soggetti qualificati per quanto riguarda tutti i settori di business della società.

DATORI DI LAVORO DELEGATI

- Figure alle quali spetta, in forza di delega, la gestione della Sicurezza. Tali soggetti sono dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa a garanzia dell'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

- Figura di riferimento consulenziale del Datore di Lavoro per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 33 D.Lgs 81/08. Nella Società è costituito da un responsabile generale, eventuali responsabili di singoli siti produttivi e uno o più addetti ed è organizzato in relazione alle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori



RUOLO SICUREZZA

FUNZIONI

DIRIGENTI

- Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTI

- Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

MEDICO COMPETENTE

- Figura esterna incaricata dall'azienda del monitoraggio sanitario dei lavoratori. Collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP predisponendo le misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. La struttura della Società prevede un Medico Competente 'Coordinatore' e vari Medici Competenti per i singoli siti.

RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

- Figura designata o eletta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

**RUOLO SICUREZZA****FUNZIONI****LAVORATORI**

- Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO E/O AL PRIMO SOCCORSO

- Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono compiti di primo intervento nelle eventualità segnalate promuovendo le chiamate di soccorso secondo procedure predeterminate.

Si allega alla presente Parte Speciale Organigramma Sicurezza.

Misure Organizzative

Oltre a definire l'articolazione di funzioni che garantisca il corretto funzionamento del Sistema di Gestione della Sicurezza e la prevenzione dei reati, l'azienda mette in atto tutte le necessarie misure organizzative fra cui quelle sintetizzate di seguito:

- Svolgimento e periodico aggiornamento sistematico della valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti all'interno dell'azienda, così come previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 81/2008, da parte del Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico Competente;
- Svolgimento di riunioni periodiche per la sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, nell'ambito della quale è consultato anche l'RLS aziendale;
- Gestione strutturata e centralizzata della sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori, secondo un protocollo sanitario definito con il Medico Competente in base ai rischi individuati;
- Definizione ed applicazione di un Piano Formativo in materia sicurezza, che garantisca lo svolgimento di tutta la formazione necessaria per tutti i lavoratori ed in particolare per quelli che svolgono compiti specifici in materia sicurezza.



Procedure Specifiche

Al fine di creare un efficace sistema di controllo delle principali attività a rischio, la Società ha adottato una serie di procedure a supporto del presente Modello.

Ciascuna procedura è stata redatta secondo alcuni criteri di carattere generale, che trovano applicazione nello svolgimento di attività a rischio oggetto della presente Parte Speciale e in particolare:

1. è individuato un responsabile relativo ad ogni singola attività;
2. il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati di dette attività.

Le principali procedure specifiche adottate nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza aziendale sono:

- Procedura per la Valutazione dei Rischi (PSGS001)
- Procedura per i controlli operativi e monitoraggi (PSGS003)
- Procedure per la gestione della sicurezza degli accessi (PSGS004, PSGS005 e PSGS006)
- Procedura per la gestione degli infortuni, degli incidenti e dei mancati infortuni/incidenti (PSGS007).

Inoltre fanno parte del Sistema di Gestione altre procedure generali ed istruzioni di lavoro che contengono le indicazioni di sicurezza per lo svolgimento sicuro delle attività descritte.

L'elenco completo delle procedure in essere è contenuto nel documento DO03 "Elenco documenti di sistema", mantenuto costantemente aggiornato dalla funzione aziendale QAS e a disposizione di tutti i dipendenti nell'archivio documentale aziendale.



Modello Organizzativo

Parte Speciale B - Reati informatici

Art. 24 bis D. Lgs. n. 231/2001

asja



Indice

Indice	2
Le fattispecie di reato	3
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	3
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.....	3
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	4
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	4
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	4
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	5
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	5
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	5
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	5
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.....	6
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	6
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	6
Pornografia minorile.....	6
Detenzione di materiale pornografico	7
Principali attività a rischio.....	7
Misure di prevenzione	8
Principi di comportamento	8
Divieti	8
Procedure Specifiche	9



Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito informatico. Fondamentale per il corretto inquadramento delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis è la definizione di sistema informatico, ovvero ogni sistema di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione di dati su supporti adeguati, per mezzo di impulsi elettronici.

Le fattispecie dei reati informatici previste all'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/01 sono riportate di seguito.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

(art. 615-ter cod. pen.)

Il reato consiste nell'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nella permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Pare opportuno evidenziare che il delitto è procedibile d'ufficio solo qualora esso sia stato commesso nella sua forma aggravata, ovvero quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o ancora da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; così come se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; ovvero se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

I fatti sono procedibili d'ufficio anche qualora riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

(art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona con la fraudolenta intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.



Il reato si configura anche in seguito alla rivelazione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, del contenuto delle suddette comunicazioni.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; o ancora da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

(art. 617-quinquies c. p.)

La disposizione sanziona chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

(art. 635-bis c. p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, la alterazione o la soppressione di informazioni, dati o software altrui.

Si precisa che il reato è procedibile a querela della persona offesa, mentre è procedibile d'ufficio se il fatto viene commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

(art. 635-ter c. p.)

La norma anticipa la tutela considerando integrato il reato da fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, anche qualora dalla condotta posta in essere non derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, che viene considerata una mera circostanza aggravante.



Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

(art. 635-quater c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura attraverso la distruzione, il danneggiamento, il rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o l'ostacolarne gravemente il funzionamento attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, la alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

(art. 635-quinquies c. p.)

Se i fatti sopra esposti sono diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena per l'autore materiale del fatto è aumentata.

Così come quando dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Ancora, la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

(art. 615-quater c. p.)

Tale fattispecie di reato si perfeziona qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

(art. 615-quinquies c. p.)

La fattispecie, introdotta con l'intento di reprimere la diffusione dei "virus" informatici sanziona chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,



diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

(artt. 491-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato prevede che se alcune delle falsità previste nel relativo capo riguardano un documento informativo pubblico o privato avente efficacia probatoria, trovano applicazione le disposizioni concernenti gli atti pubblici e le scritture private.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

(art. 640-ter c. p.)

La fattispecie prevede che chiunque, alterando un sistema informatico o telematico, ovvero intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sino a tre anni.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

(art. 640-quinquies c. p.)

Il reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, quando questi agisce al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

Pornografia minorile

(art. 600-ter c. p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso la realizzazione di esibizioni pornografiche, la produzione di materiale pornografico utilizzando minori degli anni diciotto o immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, la commercializzazione di tale materiale ovvero la induzione di minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.

La norma sanziona altresì la condotta di chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni



diciotto, così come la condotta di chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma dell'articolo 600-ter.

L'art. 600-quater.1 c.p. precisa che per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Detenzione di materiale pornografico

(art. 600-quater cp)

Tale ipotesi di reato si perfeziona attraverso l'ottenimento o la detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Principali attività a rischio

I reati elencati nella presente Parte Speciale hanno come presupposto la disponibilità di un terminale e la concreta disponibilità di accesso alle postazioni di lavoro. Per tale ragione le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono quelle che comportano l'utilizzo di un personal computer, l'accesso alla posta elettronica e la navigazione su Internet.

A maggior chiarimento si riporta un elenco delle Aree di attività a rischio, che potrebbero essere coinvolte nelle fattispecie di reati sopra descritti:

1. area amministrativa;
2. area legale;
3. area risorse umane;
4. area commerciale – finanziaria;
5. area di sviluppo;
6. area tecnica;
7. area approvvigionamenti
8. area sicurezza



Misure di prevenzione

Principi di comportamento

Al fine di evitare la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale la Società prevede l'espresso obbligo a carico di tutto il personale dipendente di attenersi ad alcune regole di comportamento di carattere generale che, unitamente all'osservanza delle procedure specifiche indicate nella presente Parte Speciale, rappresentano elementi di prevenzione del verificarsi delle fattispecie delittuose in esame.

I principi di cui si chiede il rispetto nell'espletamento dei propri compiti sono:

1. comportamento conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti in ogni attività che implichi l'utilizzo di un terminale e l'accesso a sistemi informatici;
2. osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela della Privacy e delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
3. garanzia di ogni forma di controllo, svolta nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, diretta a impedire la commissione di fattispecie delittuose. A questo riguardo è doveroso segnalare che sistemi informatici e programmi per elaboratori registrano, durante il loro normale funzionamento, alcune informazioni personali la cui acquisizione avviene in modo automatico e inevitabile qualora si utilizzino i protocolli di comunicazione di Internet. Sono dati che, pur non essendo reperiti con lo scopo specifico di identificare i rispettivi interessati, ben potrebbero, a causa delle loro stesse caratteristiche, in associazione con altri dati, consentire l'individuazione degli utenti ed essere usati per l'accertamento di responsabilità in caso di commissione di eventuali reati.

Divieti

È inoltre espressamente **vietato**:

- introdursi abusivamente nei sistemi informatici esterni o dell'Azienda, qualora siano protetti, così come danneggiarli, interferire con le comunicazioni fra più sistemi informatici, installare apparecchiature idonee a perseguire fini illeciti, diffondere o danneggiare dati o programmi informatici;
- utilizzare impropriamente sistemi di certificazione di firma elettronica;



- accedere da terminali in qualsiasi modo legati all'attività lavorativa a siti non solo evidentemente pedopornografici, ma anche meramente pornografici, essendo gli stessi sovente siti di collegamento verso pagine web contenenti materiale vietato dalla legge. A tal fine l'Azienda provvede a monte a rendere operativo un blocco totale verso i siti internet di cui sopra, blocco che non dovrà in alcun modo subire tentativi di aggiramento da parte di soggetti facenti parte della realtà aziendale.

Procedure Specifiche

Al fine di creare un efficace sistema di controllo delle principali attività a rischio e di evitare e prevenire usi illeciti o non corretti, accessi non autorizzati, ovvero potenziali conseguenze dannose di virus informatici, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Società ha adottato delle misure specifiche di sicurezza e delle procedure, che costituiscono parte integrante del Modello. Va comunque tenuto presente che la trasmissione di dati tramite Internet non può raggiungere livelli di sicurezza assoluti.

Le misure di sicurezza che sono adottate dalla Società devono ricomprendere a protezione dell'accesso a programmi riservati:

- la previsione di password ovvero codici di accesso riservati nominativi o numerici, la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico;
- la rigorosa custodia delle credenziali di accesso alle postazioni di lavoro;
- un sistema di controllo degli accessi alle banche dati;
- la sensibilizzazione del personale;
- la protezione antivirus.

Ulteriori misure adottate per ridurre le minacce all'integrità e alla riservatezza dei sistemi informatici sono:

- limitazioni dell'accesso al computer o ai dati che vengono comunicati, elaborati o stampati;
- misure per valutare l'affidabilità delle persone impiegate nello sviluppo e nella gestione dei sistemi computerizzati;
- controlli mirati a segnalare tentativi di uso non autorizzato del sistema.

Da ultimo, la Società ha nominato per iscritto gli incaricati del trattamento, ovvero le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, definendo l'ambito di operatività degli stessi e fornendo loro le istruzioni per la gestione dei dati afferenti ai dipendenti e/o consulenti che gli vengono affidati. Ciò con riguardo anche alla gestione delle banche-dati elettroniche. Infine, la Società raccoglie preventivamente il consenso degli interessati al trattamento dei dati, ad esempio con



riguardo ai dati sanitari dei propri dipendenti e/o ai dati giudiziari dei propri legali rappresentanti ai fini della partecipazione a determinate gare pubbliche.

Ciascuna procedura adottata è stata redatta secondo alcuni criteri di carattere generale, che trovano applicazione nello svolgimento di attività a rischio oggetto della presente Parte Speciale e in particolare:

1. è individuato un responsabile relativo ad ogni singola attività;
2. il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati di dette attività.

A supporto dell'applicazione della presente Parte Speciale è stata elaborata la "Procedura per la gestione dei server e permessi – Regolamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti di lavoro PRIT001".



Modello Organizzativo

Parte Speciale C - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001

asja



Indice

Indice.....	2
Le fattispecie di reato.....	3
Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea	3
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea	3
Concussione	4
Induzione indebita a dare o promettere utilità	4
Corruzione per l'esercizio della funzione o corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio	4
Istigazione alla corruzione	6
Corruzione in atti giudiziari	6
Traffico di influenze illecite	7
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea	7
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	8
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	8
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	8
Favoreggiamento personale.....	9
Soggetti Pubblici.....	9
Pubblici Ufficiali.....	10
Incaricati di un pubblico servizio	11
Principali attività a rischio	12
Misure di prevenzione	16
Principi di comportamento	16
Divieti	17
Procedure Specifiche.....	18
Presidi di controllo	19



Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione e ricomprende altresì un protocollo *ad hoc* per la mitigazione del reato commesso in forma associativa.

Le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione, dei reati contro il patrimonio commessi in danno della Pubblica Amministrazione, nonché il reato contro l'amministrazione della giustizia di «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria*» previsti dal D. Lgs 231/01, e altresì le definizioni di «*pubblico ufficiale*» (art. 357 c.p.) e di «*incaricato di un pubblico servizio*» (art. 358 c.p.) sono riportati qui di seguito.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

(art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, avendo ottenuto da parte dello Stato italiano o di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (realizzazione di opere o svolgimento di attività di pubblico interesse).

La condotta consiste nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea

(art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316- bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

Tuttavia se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 il fatto costituisce soltanto illecito amministrativo.



Concussione

(art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad altri denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

(art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi si configura nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusa della sua qualità o dei suoi poteri, inducendo taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione o corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio



(artt. 318-319-319 bis-320 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio accettino la promessa o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, per omettere, o ritardare atti del proprio ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore.

La corruzione c.d. propria, ossia finalizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio.

La corruzione c.d. impropria, ossia finalizzata al compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualifica di pubblico impiegato.

La corruzione può essere susseguente, che si verifica quando il fatto di corruzione si riferisce ad un atto che il funzionario ha già compiuto.

Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato è aggravato se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Sono previste pene anche per il corruttore nelle ipotesi previste dall'art. 318 e 319 c.p. (art. 321 c.p.)

Ai fini della determinazione delle pene per il corruttore sono considerati "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio", oltre ai soggetti indicati ai precedenti punti, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.



Istigazione alla corruzione

(art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli (anche in tal caso, ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria, invece, nel caso di istigazione alla corruzione propria).

Il delitto previsto dall'art. 322 c.p. si verifica anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Corruzione in atti giudiziari

(art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

L'ipotesi in esame può configurarsi in particolare qualora la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nello stesso, un esponente aziendale corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

I reati di concussione e corruzione sopra descritti prevedono quali soggetti attivi il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio.

Come meglio verrà spiegato nel prosieguo del presente documento, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa (ad esempio, parlamentari, membri del Governo, consiglieri regionali e provinciali, membri del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa, soggetti che svolgono funzioni ausiliarie, ecc.), giudiziaria (magistrati, ivi compresi quelli della Corte Europea di Giustizia e dei tribunali internazionali, membri di collegi arbitrali rituali, ausiliari, ecc.) o amministrativa.

In particolare è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego o dipendenza con la Pubblica Amministrazione.



Si ricordano in particolare: dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri, degli enti territoriali; sindaci e amministratori locali, dipendenti di altri enti pubblici nazionali e internazionali, quali, ad esempio, la Banca d'Italia, l'Isvap, la Consob, l'Ufficio Italiano Cambi, le Autorità indipendenti, la Cassa Depositi e Prestiti, i privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (notai ecc.).

Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, quando per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si considerano infine equiparati ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio coloro che – nel contesto europeo o in Stati esteri o in organismi internazionali – svolgono attività analoghe a quelle fin qui descritte.

Traffico di influenze illecite

(art. 346 bis c.p.)

Le fattispecie disciplinate in tale articolo si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

In entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.

A differenza del delitto di millantato credito (art. 346), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.

L'articolo rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea



(art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno ponga in essere artifici o raggiri, così inducendo taluno in errore e procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto e recando danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

(art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi, ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

(art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(art. 377-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale e che abbia la facoltà di



non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale

(art. 378 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Soggetti Pubblici

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare dei criteri generali e fornire una categorizzazione di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, ovvero quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste, ovvero:

- Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (tutte le Amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e le autorità di sistema portuale e autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (articolo 2, comma 2, lettera a del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- Gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (quali ENEL, SNAM, Ferrovie);
- Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale inseriti nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica



(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (quali INPS e INAL);

- Società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico indicate a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (quali GSE, TERNA, ANAS, etc).

Ferma restando la natura esemplificativa dell'elenco dei soggetti pubblici sopra riportato, si evidenzia come non tutti i soggetti che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio", che vengono approfonditi di seguito.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 c.p., primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".



I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come indicato di seguito.

Pubblica funzione: Funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata da:

- formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, oppure
- svolgimento per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Pubblica funzione svolta da ufficiali stranieri:

- funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;
- funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese;
- funzione svolta da qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;



- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati di seguito.

Incaricati di Pubblico Servizio: Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Il pubblico servizio viene definito come un'attività:

- disciplinata da norme diritto pubblico;
- caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autoritativa e certificativi (tipici della pubblica funzione amministrativa).

Non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

Principali attività a rischio

I reati elencati nel presente documento hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione, le attività ritenute più specificamente a rischio sono:

1. la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;
2. la partecipazione a procedimenti instaurati innanzi alla Pubblica Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di impianti;
3. la richiesta e la gestione di erogazioni, contributi, incentivi e/o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
4. la gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio concessioni, appalti, sponsorizzazioni, etc.);
5. la gestione di rapporti contrattuali nell'ambito delle Concessioni Pubbliche con terzi subaffidatari di lavori e servizi;



6. la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di (i) verifiche, ispezioni e sopralluoghi di enti ispettivi, (ii) adempimenti in ottemperanza ad autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
7. la gestione dei rapporti con autorità di gestione dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica (quale ad esempio GSE S.p.A.);
8. la gestione dei rapporti con autorità giudiziarie (intese quali complesso di organi istituzionali - pubblici e statali - con funzioni giurisdizionali in campo civile, penale, costituzionale e amministrativo);

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a Rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione.


A maggior chiarimento si riporta uno schema che descrive le Attività a Rischio in relazione ai processi aziendali.

Il legame fra i processi aziendali è semplificato in forma lineare, per rappresentare con chiarezza l'associazione fra i processi e le attività a rischio. Le forme tratteggiate rappresentano attività trasversali a tutti i processi.



PROCESSO AZIENDALE

ATTIVITA' A RISCHIO





-
- Gestione e rendicontazione di erogazioni di finanziamenti pubblici
 - Richiesta e gestione degli incentivi pubblici riconosciuti per la produzione di energia da fonte rinnovabile
 - Rendicontazione delle attività

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA
NATURA SOGGETTIVA DELLA
SOCIETA'

RAPPORTI CON AUTORITA'
GIUDIZIARIE

COMUNICAZIONI VERSO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Gestione di verifiche e ispezioni di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione, non collegate alla gestione degli impianti
- Gestione di tasse e contributi
- Partecipazione a procedimenti giudiziari, di qualunque natura
- Comunicazioni informatiche verso la Pubblica Amministrazione



Misure di prevenzione

Principi di comportamento

Al fine di evitare la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale la Società prevede l'espreso obbligo a carico di tutto il personale dipendente di attenersi ad alcune regole di comportamento di carattere generale che, unitamente all'osservanza delle procedure specifiche indicate nella presente Parte Speciale, rappresentano elementi di prevenzione del verificarsi delle fattispecie delittuose in esame.

I principi di cui si chiede il rispetto nell'espletamento dei propri compiti sono:

1. stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Valgono infine le seguenti disposizioni generali:

1. la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con collaboratori esterni, fornitori o Partners che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
2. di ciascuna delle attività a rischio sopra-descritte deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'attività;
3. gli accordi di associazione con i Partners devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura di gara e devono essere proposti o verificati o approvati da un rappresentante legale della Società;
4. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono anch'essi essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da un rappresentante legale della Società;
5. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura se non tracciabile;



6. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Divieti

È inoltre espressamente **vietato**:

- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre in errori di valutazione;
- omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritieri, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, accedere senza autorizzazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti, ovvero utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

In particolare, nell'applicazione dei principi aziendali è fatto divieto di:

1. effettuare indebite elargizioni a soggetti pubblici e soggetti equiparati;
2. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore.



3. accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2);
4. effettuare prestazioni in favore di "Partners" ovvero di soggetti pubblici coi quali la Società ha instaurato rapporti contrattuali nell'ambito del proprio business aziendale (esempio stazioni appaltanti titolari delle discariche) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partners stessi;
5. riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
6. ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
7. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
8. destinare/utilizzare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
9. remunerare un intermediario per ottenere, tramite le sue influenze su un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, trattamenti di favore per la Società, quali per esempio atti o provvedimenti amministrativi;
10. assegnare una provvista economica ad un intermediario per ottenere trattamenti di favore per la Società, corrompendo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Procedure Specifiche

Al fine di creare un efficace sistema di controllo delle principali attività a rischio, la Società ha adottato le sotto elencate procedure che costituiscono parte integrante del Modello.

In particolare, ciascuna procedura è stata redatta secondo i seguenti criteri di carattere generale che trovano applicazione nello svolgimento di attività a rischio oggetto della presente Parte Speciale e segnatamente:

1. è individuato un responsabile relativo ad ogni singola attività;
2. il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati di dette attività.



Per le attività di carattere significativo relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

1. non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
2. siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
3. il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
4. le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
5. l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità.

Presidi di controllo

Con riguardo alle Attività a Rischio si disciplina quanto segue:

- la documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione in occasione di procedure a evidenza pubblica, a procedimenti autorizzativi ed erogazioni di finanziamenti deve essere predisposta dalla funzione aziendale competente o, in alternativa, da consulenti esterni incaricati che supportano la Società;
- detta documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione deve essere preventivamente verificata, in termini di completezza, correttezza e veridicità, da parte del responsabile di funzione competente;
- detta documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione deve essere sottoscritta da un procuratore aziendale coerentemente con il sistema di deleghe e procure in vigore;
- qualora per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche in occasione di visite ispettive, la Società si avvalga di consulenti esterni, il rapporto tra le parti deve essere regolato tramite contratto scritto / lettera di incarico, sottoscritto per autorizzazione da un procuratore della Società coerentemente con il sistema di deleghe



e procure in vigore, incluso di clausole che impongano il rispetto del D. Lgs. 231/2001 nonché del Codice Etico adottato dalla Società.

Inoltre, con riguardo alle eventuali visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione si applicano le seguenti procedure:

- la Reception, dopo aver verificato l'identità dei funzionari pubblici incaricati dello svolgimento di una visita ispettiva deve informare immediatamente il Direttore della funzione coinvolta;
- i rapporti con funzionari pubblici in occasione di visite ispettive devono essere gestiti, ove possibile, da almeno due referenti aziendali;
- il Responsabile della funzione aziendale competente deve effettuare una verifica di completezza, correttezza e veridicità della documentazione da fornire ai funzionari pubblici in sede di visita ispettiva;
- il verbale con l'esito della verifica ispettiva deve essere firmato e archiviato dal Responsabile della funzione aziendale competente.

Con riguardo alla gestione di sponsorizzazioni si disciplina quanto segue:

- l'erogazione delle sponsorizzazioni deve essere attivata da una richiesta formale da parte della controparte con indicazione della finalità dell'iniziativa, ovvero da altra evidenza che assicuri una chiara identificazione del soggetto beneficiario e della natura dell'attività svolta (es. locandina dell'evento);
- deve essere garantita la tracciabilità dell'accordo tra le parti tramite predisposizione di un contratto formale e/o regolamentazione della sponsorizzazione mediante altra documentazione giustificativa di supporto;
- il pagamento delle sponsorizzazioni deve avvenire tramite bonifico bancario autorizzato da un procuratore della Società.

Le principali procedure del Sistema Qualità Ambiente e Sicurezza aziendale la cui applicazione è da considerare azione di prevenzione a supporto della presente Parte Speciale sono:

- procedura Gestione rapporti contrattuali con soggetti pubblici PRSVIL001;
- procedure per la gestione dei flussi attivi e degli acquisti – PRACQ001 e PRAMM001;
- procedura flow chart public tender – procedure pubbliche;
- procedura per richieste finanziamenti pubblici PRAMM002;
- procedura gestione dati energia - PRENE001.
- policy gestione sponsorizzazioni, liberalità ed omaggi;
- protocollo reati associativi.



L'elenco completo delle procedure in essere è contenuto nel documento DO03 "Elenco documenti di sistema", mantenuto costantemente aggiornato dalla funzione aziendale QAS e a disposizione di tutti i dipendenti nell'archivio documentale aziendale.



Modello Organizzativo

Parte Speciale D - Reati societari

Art. 25 ter D. Lgs. n. 231/2001

asja



Indice

Indice	2
Le fattispecie di reato	3
False comunicazioni sociali	3
False comunicazioni sociali delle società quotate	3
Indebita restituzione dei conferimenti.....	4
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.....	4
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	5
Operazioni in pregiudizio dei creditori	5
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	5
Formazione fittizia del capitale	5
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	6
Ipotesi di corruzione tra privati	6
Istigazione alla corruzione tra privati	8
Illecita influenza sull'assemblea.....	8
Aggiotaggio	8
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	8
Principali attività a rischio.....	9
Misure di prevenzione	10
Principi di comportamento	10
Divieti	11
Procedure Specifiche	12



Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero agito e vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica.

Le fattispecie dei reati ambientali previste all'articolo 25 ter del D. Lgs. 231/01 sono riportate qui di seguito.

False comunicazioni sociali

(art. 2621 c. c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai sensi dell'art. 2621 bis c.c. la pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate

(art. 2622 c. c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente



espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Indebita restituzione dei conferimenti

(art. 2626 c. c.)

il reato riguarda la tutela della integrità del capitale sociale e si compie allorché gli amministratori in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

(art. 2627 c. c.)

Allo scopo di garantire l'integrità del patrimonio sociale la norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti. Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si osserva, peraltro, che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.



Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

(art. 2628 c. c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, quando tale condotta cagiona una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

(art. 2629 c. c.)

La norma, che sanziona le azioni societarie in pregiudizio dei creditori, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, visto come garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi. Il reato, perseguibile a querela della persona offesa, si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altre società o scissioni, che cagionano un danno ai creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato.

Omissa comunicazione del conflitto di interessi

(art. 2629-bis c. c.)

Il reato, che può essere compiuto esclusivamente dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si perfeziona con la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 comma 1 c.c..

Formazione fittizia del capitale

(art. 2632 c. c.)

Tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale oppure quando



vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

(art. 2633 c. c.)

Il reato, che può essere compiuto esclusivamente dai liquidatori, si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, quando a tali condotte segue un danno ai creditori stessi. Anche in questa ipotesi delittuosa il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Ipotesi di corruzione tra privati

(artt. 2635 c. c.)

Il reato di corruzione tra privati, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 mediante novella dell'art. 2635 c.c., si configura, innanzitutto, allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Il reato si configura anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti, ma la pena è ridotta nella misura indicata dal secondo comma dell'art. 2635 c.c. Tra i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali individuati dal primo comma dell'art. 2635 c.c., vanno ricompresi sicuramente i lavoratori dipendenti subordinati ed i parasubordinati, in quanto la fattispecie presuppone pacificamente l'esistenza di un rapporto organico o di dipendenza tra colui che ha agito e la società danneggiata. Tuttavia, non è da escludersi che, in talune situazioni concrete, possa riscontrarsi una soggezione all'altrui direzione e vigilanza anche in riferimento ad agenti, promotori, mediatori, intermediari o consulenti esterni. Si ritiene che, nel novero dei soggetti di cui al predetto comma 2 vi possano rientrare anche i dipendenti e gli ausiliari dei sindaci di cui all'art. 2403 bis, c. 4 c.c. Le pene sono raddoppiate laddove si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. Lgs. n. 58/1996.

Il soggetto che dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate al comma 1 dell'art. 2635 c.c., o a chi è sottoposto alla loro direzione e vigilanza è punito anch'egli con le pene



rispettivamente previste per le due indicate fattispecie corruttive. Si tratta di un reato proprio ed a concorso necessario poiché si configura solo se commesso da chi dà o promette denaro o altra utilità in favore dei soggetti specificamente e tassativamente indicati nella norma (gli apicali di cui al primo comma ed i sottoposti di cui al secondo comma dell'art. 2635 c.c.) e che violano gli obblighi inerenti il loro ufficio o di fedeltà.

Quanto alla commissione o omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ricoperto o degli obblighi di fedeltà, si deve fare riferimento a tutti gli obblighi previsti, per le funzioni ed i ruoli previsti dai primi due commi dell'art. 2635 c.c., dalla legge, dallo statuto, da delibere degli organi sociali o anche solo da fonti convenzionali.

Il reato in questione è, poi, un reato di evento, essendo necessaria per la sua integrazione la produzione di un "documento" per la società alla quale appartengono i soggetti corrotti. Non rileva il documento eventualmente arrecato, dall'atto omesso o commesso in violazione dei richiamati obblighi, a soggetti terzi quali i soci o i creditori sociali. Deve trattarsi di una lesione di natura patrimoniale ma, per quanto si ritiene, anche di altri beni sociali (immagine, reputazione, identità personale, etc.). Si tratta, infine, di reato a dolo generico, sicché per la sua integrazione non è necessario che si sia agito per uno specifico fine.

Il reato è punibile solo su querela della parte offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. L'art. 25-ter, lett. s-bis), del Decreto, così come modificato dalla Legge n. 190/2012, configura la responsabilità amministrativa di cui al predetto decreto solo a carico della società della quale risulti far parte (quale soggetto apicale o sottoposto all'altrui direzione o vigilanza) il soggetto attivo del reato di corruzione tra privati, il quale abbia agito, nella dazione o nella promessa di denaro o altre utilità, nell'interesse o a vantaggio della società di appartenenza secondo i principi generali del predetto Decreto.

La responsabilità amministrativa non è ipotizzabile, dunque, in riferimento alla società che ha subito il documento dalla condotta corruttiva, a cagione dell'infedeltà dei propri apicali o dei loro sottoposti, stante l'incompatibilità tra la corruzione privata dal lato passivo (ed il relativo documento patito dalla società) e la situazione di vantaggio o interesse per la società stessa che rappresenta il presupposto essenziale della responsabilità amministrativa ex Decreto.

Pertanto, in presenza di un reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., le descritte norme dell'art. 25 ter, lett. s-bis), ricollegano, correttamente, un'eventuale ipotesi di responsabilità amministrativa ex Decreto con riferimento soltanto all'ente corruttore.



Istigazione alla corruzione tra privati

(artt. 2635-bis c. c.)

Il reato si configura qualora venga offerto o promesso denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si procede a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea

(art. 2636 c. c.)

La "condotta tipica" prevede che il reato si integra nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

Aggiotaggio

(art. 2637 c. c.)

La norma è posta a tutela contro le frodi, e punisce chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero, ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

(art. 2638 c. c.)

La norma è posta a tutela delle funzioni di vigilanza. La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Si tratta di un reato tipico la cui



commissione è imputabile agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Principali attività a rischio

La presente Parte Speciale, pertanto, si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie-reato sopra descritte. Le attività ritenute più specificamente a rischio ("Attività a Rischio") sono le seguenti.

1. Predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, ecc.), con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:
 - redazione dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, della relazione sulla gestione;
 - comunicazione a terzi di informazioni sulla situazione patrimoniale della società.

2. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con esse, con particolare riferimento alla seguente attività a rischio:
 - gestione delle comunicazioni con le Autorità di Vigilanza (Antitrust, etc.);
 - gestione delle attività di controllo da parte dei Soci, del Collegio Sindacale e della società di revisione.

3. Operazioni relative al capitale sociale, con particolare riferimento alla seguente attività a rischio:
 - ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del capitale, ecc.

4. Gestione delle attività di liquidazione, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - liquidazione della società o parte di essa.

5. Gestione dei conflitti di interesse, con particolare riferimento alla seguente attività a rischio:
 - segnalazione dei conflitti di interesse.



Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione.

Misure di prevenzione

Principi di comportamento

Al fine di evitare la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale la Società prevede l'espresso obbligo a carico di tutto il personale dipendente di attenersi ad alcune regole di comportamento di carattere generale che, unitamente all'osservanza delle procedure specifiche indicate nella presente Parte Speciale, rappresentano elementi di prevenzione del verificarsi delle fattispecie delittuose in esame.

I principi di cui si chiede il rispetto nell'espletamento dei propri compiti sono:

1. comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
2. stretta osservanza di le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. tempestività, correttezza e buona fede di tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Organi Sociali di Asja (e i dipendenti e consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice di Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;



- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Divieti

È inoltre espressamente **vietato**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;



- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Procedure Specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei precedenti paragrafi, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi:

1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, ecc.).

I suddetti documenti devono essere redatti in modo che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano un'attenta verifica dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

2. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile.

Nei rapporti tra Asja e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- rispetto della procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della società di revisione. Eventuali deroghe, dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, e



dovranno essere adeguatamente motivate ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, con il parere del Collegio Sindacale.

3. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza (es. ANAC, AGCM, ARERA, etc..) e gestione dei rapporti con le stesse.

Con riferimento alle attività di Asja soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei Reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base ai principi generali contenuti nel presente Modello descrittivi le modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es. bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali attività sono:

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti nel corso dell'attività ispettiva. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;
- partecipazione durante le ispezioni dei soli soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta

Le principali procedure del Sistema Qualità Ambiente e Sicurezza aziendale la cui applicazione è da considerare azione di prevenzione a supporto della presente Parte Speciale sono:



- procedura vendita energia PRENE001;
- procedura gestione conto economico PRFEC001.

L'elenco completo delle procedure in essere è contenuto nel documento DO03 "Elenco documenti di sistema", mantenuto costantemente aggiornato dalla funzione aziendale QAS e a disposizione di tutti i dipendenti nell'archivio documentale aziendale.

Allegati:

- policy gestione sponsorizzazioni, liberalità ed omaggi.



Modello Organizzativo

Parte Speciale E - Reati di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio

Art. 25 octies D. Lgs. n. 231/2001

asja



Indice

Indice	2
Le fattispecie di reato	3
Ricettazione.....	3
Riciclaggio	3
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	3
Autoriciclaggio	4
Principali attività a rischio.....	4
Misure di prevenzione	5
Principi di comportamento	5
Divieti	6



Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Le fattispecie dei reati previste all'articolo 25 octies del D. Lgs. 231/01 sono riportate qui di seguito.

Ricettazione

(art. 648 c. p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La disposizione in esame punisce in maniera attenuata la condotta delittuosa, allorché il fatto sia di particolare tenuità.

Riciclaggio

(art. 648-bis c. p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazioni ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale; è, invece, prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

(art. 648-ter c. p.)

Questa fattispecie si realizza quando, fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio, un soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale; è, invece, prevista una diminuzione di pena se il fatto sia di particolare tenuità.



Autoriciclaggio

(art. 648-ter 1 c. p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Occorre precisare che tutte le fattispecie sopra descritte si configurano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Principali attività a rischio

I reati previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001, così come le altre fattispecie di reato contemplate nel Modello, presuppongono l'esistenza dell'interesse o del vantaggio della Società. Trattandosi di reati per i quali la condotta rilevante è costituita dall'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, gli stessi potrebbero concretizzarsi nell'ambito di alcune funzioni aziendali fra le quali assumono rilevanza il settore amministrativo.

Con riferimento a tali reati il principale processo sensibile ritenuto più specificatamente a rischio, in ambito Asja, è rappresentato nello schema sottostante.



PROCESSO

RAPPORTI CON
FORNITORI/CLIENTI/PARTNERS

ATTIVITÀ A RISCHIO

- La gestione delle transazioni finanziarie e dei beni.

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione.

Misure di prevenzione

Principi di comportamento

Obiettivo delle seguenti disposizioni consiste nel far osservare a tutti i destinatari (Dipendenti e agli Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner), nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei Reati qui considerati, regole di condotta volte a prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati stessi.

Al fine di evitare la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale la Società prevede l'esplicito obbligo a carico di tutto il personale dipendente di attenersi ad alcune regole di comportamento di carattere generale che, unitamente all'osservanza delle procedure specifiche indicate nella presente Parte Speciale, rappresentano elementi di prevenzione del verificarsi delle fattispecie delittuose in esame.

I principi di cui si chiede il rispetto nell'espletamento dei propri compiti sono:

1. verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
2. verifica della regolarità di pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
3. controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragrupo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di Credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;



4. determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
5. identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
6. identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
7. determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
8. trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
9. verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence);
10. verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori attraverso:
 - visure ordinarie presso la Camera di Commercio;
 - analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla società;
 - certificato antimafia;
 - dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento ai reati presupposto;
11. inserimento nei contratti con i fornitori di una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali di Asja e dei principi contenuti nel Modello.

Divieti

È inoltre espressamente **vietato**:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- accettare pagamenti in contanti;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge (12.500



euro, Legge 6 agosto 2008 n. 133), se non tramite intermediari a ciò abilitati, intesi quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

- accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);

Si allega alla presente Parte Speciale la seguente policy:

- policy gestione sponsorizzazioni, liberalità ed omaggi.



Modello Organizzativo

Parte Speciale F - Reati ambientali

Art. 25 undecies D. Lgs. n. 231/2001

asja



Indice

Indice	2
Le fattispecie di reato	3
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	3
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	3
Scarichi acque reflue – sanzioni penali.....	3
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	4
Bonifica dei siti	4
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ...	5
Traffico illecito di rifiuti	5
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	5
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera	5
Violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette.....	6
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.....	7
Inquinamento ambientale	8
Disastro ambientale	8
Delitti colposi contro l'ambiente	8
Principali attività a rischio.....	9
Misure di prevenzione	11
Principi di comportamento	11
Divieti	12
Procedure Specifiche	13



Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito ambientale.

Le fattispecie dei reati ambientali previste all'articolo 25 undecies del D. Lgs. 231/01 sono riportate qui di seguito.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

(art. 727-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. Si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque, le pene previste sono l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a euro 4.000.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

(art. 733-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando sono integrate condotte finalizzate a distruggere un habitat all'interno di un sito protetto o comunque a deteriorarlo, compromettendone lo stato di conservazione. Le pene previste sono l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a euro 3.000.

Scarichi acque reflue – sanzioni penali

(art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 "Norma in materia ambientale")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando le acque reflue industriali contengono le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. sull'ambiente;
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente (a norma degli articoli 107 comma 1 e 108, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006);



- effettuare scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del testo unico sull'ambiente superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (a norma dell'articolo 107, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006);
- violare i divieti di scarico (previsti dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 152/2006);
- violare il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia da parte di navi od aeromobili previsto per talune sostanze o materiali.

Le pene previste sono – a seconda dei casi - l'arresto da due o tre mesi a due ovvero tre anni e l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000 ovvero da euro 6.000 a euro 120.000.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

(art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 "Norma in materia ambientale")

Il reato in questione si configura quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Le pene previste sono - a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 ovvero da euro 5.200 a euro 52.000.

Bonifica dei siti

(art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 "Norma in materia ambientale")

Il reato si realizza quando a fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;
- non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.



Le pene previste sono - a seconda dei casi - l'arresto da tre mesi a un anno ovvero da uno a due anni e l'ammenda da euro 1.000 o 2.600 a euro 26.000 ovvero da euro 5.200 a euro 52.000.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 "Norma in materia ambientale")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
- usare un certificato falso durante il trasporto.

La pena prevista è la reclusione fino a due anni.

Traffico illecito di rifiuti

(art. 259 D. Lgs. n. 152/2006 "Norma in materia ambientale")

Tale ipotesi di reato si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (ai sensi dell'articolo 26 del regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259);
- effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Le pene previste sono l'ammenda da euro 1.550 a euro 26.000 e l'arresto fino a due anni, la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

(art. 452-quaterdecies c. p.)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, per conseguire un ingiusto profitto.

La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni ovvero per i rifiuti ad alta radioattività la reclusione da tre a otto anni.

Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera

(art. 259 D. Lgs. n. 152/2006 "Norma in materia ambientale")

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte



quinta del D. Lgs. n. 152/2006 sull'ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento. La pena prevista è l'arresto fino a un anno.

Violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette

(artt. 1, 2, 3, bis e 6 della Legge 150/1992)

I reati di cui agli articoli 1 e 2 della Legge sopra richiamata si realizzano quando sono integrate condotte finalizzate a:

- importare, esportare o riesportare esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss. mm. ii. per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e ss. mm. ii.;
- violare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97 e ss. mm. ii.;
- utilizzare i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasportare o fare transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97 e ss. mm. ii. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington;
- commerciare piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e al Regolamento (CE) 939/97 e ss. mm. ii.;
- detenere, utilizzare per scopi di lucro, acquistare, vendere, esporre o detenere per la vendita o per fini commerciali, offrire in vendita o comunque cedere esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, si precisa che le pene previste per il reato di cui all'articolo 1 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 77.468,53 ovvero arresto da tre mesi a due anni e ammenda da euro 10.329,14 a euro 103.291,38 in caso di recidiva, con possibile



sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Le pene previste per il reato di cui all'articolo 2 sono l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103.291,38, anche in caso di recidiva, con possibile sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi se il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Il reato di cui all'articolo 3-bis della Legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- falsificare o alterare certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, usare certificati o licenze falsi o alterati.

Le pene previste sono quelle previste per le falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale (cfr. Parte Speciale "Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati" – paragrafo 1.2).

Il reato di cui all'articolo 6 della Legge sopra richiamata si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, così come individuati ed elencati con decreto dal Ministro dell'Ambiente.

Le pene previste sono l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 103.291,38.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

(Art. 3 Legge 549/93 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- violare quanto disposto con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in merito ai termini e le modalità di utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A, allegata alla Legge 549/1993, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore dello stesso, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla medesima Legge, ovvero le disposizioni inerenti gli usi essenziali delle stesse;
- produrre, utilizzare, commercializzare, importare ed esportare le sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla Legge 549/1993.

Si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento. Le pene previste sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore



delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento ambientale

(art. 452-quaterdecies c. p.)

Il reato in questione si realizza quando chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Le pene previste sono la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale

(art. 452-quarter c. p.)

Il reato si realizza quando chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena prevista è la reclusione da cinque a quindici anni. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente

(art. 452-quinques c. p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui



al comma precedente deriva il pericolo d'inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Principali attività a rischio

I reati elencati nel presente documento hanno come presupposto l'interazione delle attività con l'ambiente, inteso come contesto nel quale Asja opera comprendendo diverse matrici (acqua, suolo, rifiuti, aria). La presente Parte Speciale, pertanto, si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie-reato sopra descritte. Le attività ritenute più specificamente a rischio ("Attività a Rischio") sono:

1. la costruzione degli impianti produttivi;
2. la gestione degli impianti produttivi.

A maggior chiarimento si riporta uno schema che descrive le attività a rischio in relazione alle matrici ambientali coinvolte nei processi produttivi aziendali.

Quindi il legame tra contesto ambientale e le attività a rischio è semplificato in forma lineare, per rappresentare con chiarezza l'associazione fra l'ambiente e i processi produttivi.

Sono riportate le matrici ambientali interessate dalle fattispecie di reato contenute nel D. Lgs. n. 231/2001.

MATRICE AMBIENTALE

ACQUA

ATTIVITÀ A RISCHIO

- La gestione degli scarichi di acque reflue industriali secondo le prescrizioni autorizzative e normative.
- La gestione dei controlli sugli scarichi delle acque reflue da parte degli enti incaricati.
- La gestione delle acque meteoriche secondo le prescrizioni normative ed autorizzative e relativi controlli da parte degli enti incaricati.
- La gestione dei rifiuti in prossimità delle reti fognarie.



MATRICE AMBIENTALE

ATTIVITÀ A RISCHIO

SUOLO

- La gestione delle acquisizioni da terzi di terreni potenzialmente contaminati.
- La gestione di eventuali versamenti al suolo durante l'attività produttiva degli impianti.

RIFIUTI

- La gestione intesa come produzione, recupero, trasporto ed intermediazione di rifiuti nel rispetto delle prescritte autorizzazioni.
- La verifica degli eventuali obblighi d'iscrizione ai consorzi obbligatori per la gestione di rifiuti particolari.
- La compilazione di registri e formulari dei rifiuti relativamente ai rifiuti prodotti (per tutte le attività aziendali), trattati (per gli impianti biomasse) ed intermediati (per le attività di intermediazione rifiuti).
- Il trasporto dei rifiuti e la conseguente gestione del relativo formulario di accompagnamento.
- La gestione del processo di richiesta di omologa dei rifiuti conferiti presso gli impianti di trattamento e la successiva autorizzazione nel conferire il rifiuto stesso.

**MATRICE AMBIENTALE****ATTIVITÀ A RISCHIO**

ARIA

- La gestione delle emissioni in atmosfera generate dagli impianti produttivi e la relativa applicazione delle prescrizioni autorizzative.
- L'installazione da parte dei fornitori di apparecchiature contenenti gas refrigeranti dannosi per l'ozono (frigoriferi, condizionatori) c/o impianti produttivi e la sede tecnico - amministrativa.

Misure di prevenzione

Principi di comportamento

Al fine di evitare la commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale la Società prevede l'espresso obbligo a carico di tutto il personale dipendente di attenersi ad alcune regole di comportamento di carattere generale che, unitamente all'osservanza delle procedure specifiche indicate nella presente Parte Speciale, rappresentano elementi di prevenzione del verificarsi delle fattispecie delittuose in esame.

I principi di cui si chiede il rispetto nell'espletamento dei propri compiti sono:

1. comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
2. stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
3. regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali per garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
4. condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente



all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es. collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto o nell'interesse di Asja, sono stipulati contratti che devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto), come ad esempio clausole risolutive espresse, penali, ecc.

Divieti

È inoltre espressamente **vietato**:

- adottare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti in materia ambientale;
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti ai progetti di bonifica approvati dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle



concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e ss .mm. ii.;

- omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti;
- utilizzare ovvero predisporre durante il trasporto dei rifiuti un certificato di analisi contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche;
- ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/1993 e ss. mm. ii.;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati.

Procedure Specifiche

Al fine di creare un efficace sistema di controllo delle principali attività a rischio, la Società ha adottato le procedure che costituiscono parte integrante del Modello.

In particolare, ciascuna procedura è stata redatta secondo alcuni criteri di carattere generale, che trovano applicazione nello svolgimento di attività a rischio oggetto della presente Parte Speciale e in particolare:

1. è individuato un responsabile relativo ad ogni singola attività;
2. il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati di dette attività.

Le principali procedure del Sistema Qualità Ambiente e Sicurezza aziendale la cui applicazione è da considerare azione di prevenzione a supporto della presente Parte Speciale sono:



- procedura gestione verifiche ispettive interne PRSAQ002;
- procedura gestione rifiuti PRDT007;
- procedure gestione processo di richiesta omologa dei rifiuti PRSAQ016;
- procedura Gestione Sistemi Monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (ove previsto – PRMP007 Bellolampo e PROVG002 Rivoli);
- procedure per la regolazione della carburazione dei gruppi elettrogeni impianti di valorizzazione energetica biogas da discarica (una per ogni impianto);
- procedura per il controllo delle attività di manutenzione gruppi elettrogeni impianti valorizzazione energetica biogas da discarica (PRPM002);
- manuale operativo impianto (ove previsto – MOFG per l'impianto di Foligno).

L'elenco completo delle procedure in essere è contenuto nel documento DO03 "Elenco documenti di sistema", mantenuto costantemente aggiornato dalla funzione aziendale QAS e a disposizione di tutti i dipendenti nell'archivio documentale aziendale.



Modello Organizzativo

Parte Speciale G - Reati tributari

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001

asja



Indice

Indice	2
Le fattispecie di reato	3
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	3
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	3
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	4
Occultamento o distruzione di documenti contabili	4
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	4
Reati tributari non compresi nel novero dei Reati Presupposto	5
Principali attività a rischio	5
Misure di prevenzione	6
Principi di comportamento	6
Divieti	8
Procedure Specifiche	9



Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito tributario.

L'art.25 quinquiesdecies del Decreto, introdotto dalla L. 25 dicembre 2019 n. 157 prevede la responsabilità diretta dell'ente per le fattispecie delittuose commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero agito e vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica.

Le fattispecie dei reati ambientali previste all'articolo 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01 sono riportate qui di seguito.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(art. 2, c. 1 e c. 2-bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

(art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 di cui al paragrafo sopra, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i)compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- A. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- B. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare



complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(art. 8 c. 1 e c. 2-bis D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

(Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

(Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

- A. allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- B. allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura



di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Reati tributari non compresi nel novero dei Reati Presupposto

Ai soli fini di chiarezza si precisa che non sono compresi nel novero dei Reati Presupposto tributari i seguenti ulteriori reati tributari (anch'essi previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), dei quali pertanto risponde soltanto la persona fisica: Art. 4. Dichiarazione infedele; Art. 5. Omessa dichiarazione, Art. 6 Tentativo; Art. 9 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate; Art. 10-ter Omesso versamento di IVA; Art. 10- quater Indebita compensazione.

Principali attività a rischio

La presente Parte Speciale, pertanto, si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie-reato sopra descritte. Le attività ritenute più specificamente a rischio ("Attività a Rischio") sono le seguenti.

1. Ricezione da parte della società di fatture passive o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti:
 - sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie;
 - sono inseriti nelle relative dichiarazioni fiscali;
 - vengono utilizzati per far di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2. Emissione da parte della società di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. A titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie:
 - fatture attive emesse dalla società per operazioni (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) che non sono mai state poste in essere (c.d. fatture oggettivamente inesistenti);
 - fatture attive emesse dalla società ma relative a prestazioni/cessioni realizzate da un altro soggetto (c.d. fatture soggettivamente inesistenti);
 - fatture attive emesse dalla società per importi superiori a quelli reali (c.d. sovrapproduzione).



3. Alienazione simulata o compimenti di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. A titolo esemplificativo possono rientrare in tale fattispecie:
 - cessioni d'azienda o di ramo d'azienda a prezzo non congruo;
 - affitti d'azienda o di ramo d'azienda con canone non congruo;
 - vendita di beni materiali o immateriali a valori non di mercato.

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione.

Misure di prevenzione

Principi di comportamento

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame e di garantire la conformità alle regole fiscali e tributarie, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- rispettare le disposizioni normative e/o regolamentari a disciplina degli adempimenti di natura fiscale, nonché le circolari delle Autorità pubbliche competenti in materia (Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze);
- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- rappresentare gli atti, i fatti ed i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni, evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- rispettare le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- non utilizzare strutture o società artificiose, non correlate all'attività imprenditoriale, al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento ed il controllo degli obblighi fiscali;



- il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza;
- prevedere, nella gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità, il coinvolgimento delle competenti funzioni per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa in relazione alle attività tipiche aziendali con indicazione dei rispettivi ruoli e responsabilità;
- assicurare che i soggetti che autorizzano la trasmissione di documentazione all'amministrazione finanziaria siano muniti di appositi poteri;
- garantire l'identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione dei documenti contabili societari dalla loro formazione alla relativa archiviazione;
- tracciare le principali fasi dell'attività sensibile in oggetto, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione;
- garantire la riconducibilità delle movimentazioni finanziarie attive e passive dell'Azienda a eventi certi, documentali e strettamente inerenti alle proprie attività sociali, nonché l'approvazione delle medesime da parte del responsabile della funzione interessata;
- dotarsi di misure che escludano la possibilità di indicare, nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, valori falsati al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero al fine di procurare per la Società o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori;
- verificare l'attendibilità delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili;
- verificare l'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla Società quale sostituto d'imposta;
- prevedere un controllo sugli oneri fiscali da parte della funzione competente e nel caso in cui la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni e di calcolo delle imposte, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico.

I responsabili delle funzioni aziendali sono tenuti a:

- controllare la completezza e la veridicità di tutti i documenti contabili;



- verificare che tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie abbiano adeguata causale e, per quanto di rispettiva competenza, che siano documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

Infine, la funzione competente è tenuta a verificare la congruità quantitativa e qualitativa tra la prestazione e/o la fornitura di beni o servizi per il quale è stato emesso il documento contabile e la fattura stessa. Gli accertamenti sono effettuati sia con riguardo all'effettiva erogazione delle prestazioni e/o fornitura dei servizi, che con riguardo all'equivalenza tra quanto indicato nei documenti contabili e quanto effettivamente nella disponibilità della società.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 quinquies del Decreto si intendono inoltre richiamati i principi di controllo relativi alle aree a rischio contemplate nella Parte Speciale Reati Societari e nella Parte Speciale "Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Autoriciclaggio".

Divieti

Le seguenti disposizioni prevedono l'espresso divieto a carico degli organi sociali di Asja e dei dipendenti e consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni dei partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale ed in particolare effettuare pagamenti per operazioni inesistenti o per importi non congrui rispetto al servizio reso o al bene fornito;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla



realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società anche attraverso l'utilizzo di false fatture o documenti contabili per operazioni inesistenti;

- contabilizzare fatture o documenti contabili relativi ad operazioni inesistenti o per importi non congrui rispetto al valore del bene o del servizio;
- indicare nelle dichiarazioni relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- omettere alterare o distruggere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, anche al fine di sottrarsi, in tutto o in parte, al pagamento delle imposte anche nell'ambito di una transazione fiscale;

Procedure Specifiche

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali di Asja (e i dipendenti e consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice di Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.